SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 agosto 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

Ministero della salute

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Banca d'Italia

Agenzia italiana del farmaco

Regione Toscana

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 188

Ordini cavallereschi

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 189

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Città di Castello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Città di Castello (Perugia) ed il sindaco nella persona della sig.ra Fernanda Cecchini;

Vista la deliberazione n. 46 del 31 maggio 2010, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza della sig.ra Fernanda Cecchini dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Città di Castello (Perugia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Città di Castello (Perugia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Fernanda Cecchini.

In occasione delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, la sig.ra Fernanda Cecchini è stata eletta alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 46 del 31 maggio 2010, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Città di Castello (Perugia).

Roma, 22 luglio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A09990

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Scoppito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Scoppito (L'Aquila);

Considerato altresì che, in data 7 giugno 2010, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Scoppito (L'Aquila) è sciolto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Scoppito (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Angelo Cortelli.

Il citato amministratore, in data 7 giugno 2010, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scoppito (L'Aquila).

Roma, 22 luglio 2 010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A09991

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Gubbio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Gubbio (Perugia) ed il sindaco nella persona del sig. Orfeo Goracci;

Vista la deliberazione n. 92 del 27 maggio 2010, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Orfeo Goracci dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Gubbio (Perugia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gubbio (Perugia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Orfeo Goracci.

In occasione delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, il sig. Orfeo Goracci è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 92 del 27 maggio 2010, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gubbio (Perugia).

Roma, 22 luglio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A09992

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2010.

Modifica dei PPDG 4 maggio 2007, 5 novembre 2007 e 6 luglio 2009, relativo all'accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «ISDACI Istituto per lo Studio e la Diffusione dell'Arbitrato e del Diritto Commerciale Internazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG. 4 maggio 2007, 5 novembre 2007 e 6 luglio 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «ISDACI Istituto per lo Studio e la Diffusione dell'Arbitrato e del Diritto Commerciale Internazionale», con sede legale in Milano, via Alvise Cadamosto n.7, P. I.V.A. 08575360154, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 19 aprile 2010 prot. m. dg DAG 29 aprile 2010 n. 60801.E, con la quale l'avv. Giovanni Deodato, nato a Messina il 3 dicembre 1933, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «ISDACI Istituto per lo Studio e la Diffusione dell'Arbitrato e del Diritto Commerciale Internazionale», chiede l'inserimento di due ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

dott. Cuomo Ulloa Francesca, nata a Genova il 19 aprile 1970,

prof. Zumpano Maria Angela, nata a Pisa il 26 agosto 1961,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli artt. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone

La modifica dei PP.DG. 4 maggio 2007, 5 novembre 2007 e 6 luglio 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «ISDACI Istituto per lo Studio e la Diffusione dell'Arbitrato e del Diritto Commerciale Internazionale», con sede legale in Milano, via Alvise Cadamosto n.7, P. I.V.A. 08575360154, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222.società, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità nelle persone di: dott. Cuomo Ulloa Francesca, nata a Genova il 19 aprile 1970 e prof. Zumpano Maria Angela, nata a Pisa il 26 agosto 1961.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 9 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09714

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2010.

Modifica dei PPDG 9 giugno 2009, 2 dicembre 2009, relativo all'accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito della Fondazione Centro Studi Telos, denominato «Centro per la prevenzione e risoluzione dei conflitti».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *a)* e 10 comma 5 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 9 giugno 2009 e 2 dicembre 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento del «Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti», organismo, soggetto non autonomo, costituito nell'ambito della Fondazione Centro Studi TELOS, con sede legale in Roma, via Enrico Petrella n. 4, C.F e P. I.V.A. 07068111009, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 29 aprile 2010 prot. m. dg DAG 29 aprile 2010 n.61239.E, con la quale il dott. Giovanni Castellani, nato a Roma il 4 dicembre 1954, in qualità di legale rappresentante della Fondazione Centro Studi TELOS, chiede l'inserimento di due ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

dott. Marsoner Giuseppe, nato a Roma il 4 agosto 1960,

dott. Merlino Edoardo, nato a Napoli il 18 maggio 1946,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli artt. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

La modifica dei PP.DG 9 giugno 2009 e 2 dicembre 2009, con i quali è stato disposto l'accreditamento del «Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti», organismo, soggetto non autonomo, costituito nell'ambito della Fondazione Centro Studi TELOS, con sede legale in Roma, via Enrico Petrella n. 4, C.F e P. I.V.A. 07068111009, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *A)* e 10 comma 5 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità nelle persone di: dott. Marsoner Giuseppe, nato a Roma il 4 agosto 1960 e dott. Merlino Edoardo, nato a Napoli il 18 maggio 1946.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 9 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09715

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 maggio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Fuori Margine Consorzio Cooperative Sociali», in Pesaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 dicembre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fuori margine consorzio cooperative sociali», in liquidazione, con sede in Pesaro (codice fiscale n. 01161870413) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Valeria Candelori, nata a Giulianova (Teramo) il 28 gennaio 1981 e residente a Roseto degli Abruzzi (Teramo) in via Case Bruciate n. 9, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al presidente della repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2010

Il Ministro ad interim*:* BERLUSCONI

10A09890

DECRETO 24 maggio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Consorzio Pescatori Costa Etrusca (CO.PE.C.E.) – Società cooperativa», in Livorno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 12 novembre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Consorzio pescatori costa etrusca (Co. Pe.C.E.) - Società cooperativa», con sede in Livorno (codice fiscale n. 01479860494) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Federica Paolicchi, nata a Pisa il 14 novembre 1965 ivi domiciliata, con studio in via Crispi n. 35, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al presidente della repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

10A09891

DECRETO 24 maggio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Artigiana Villamagina Società Cooperativa – Cooperativa Sociale», in Sellano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 novembre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne dispone la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Artigiana Villamagina società cooperativa - Cooperativa sociale», con sede in Sellano (Perugia), (codice fiscale n. 00221410541) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Salvatore Marchese, nato a Catanzaro 1'11 luglio 1977, con studio in Perugia, via G.B. Pontani n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

10A09892

DECRETO 24 maggio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della soc. cooperativa «Il Centauro Soc. Coop. a r.l. in Liquidazione – Soc. Coop. a r.l.», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 24 settembre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
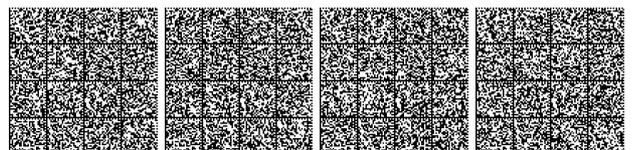
Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Il centauro soc. coop. a r.l. in liquidazione - Soc. coop. a r.l.», con sede in Firenze (codice fiscale n. 04745630485) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Enrico Maria Baluardi, nato a Firenze il 27 aprile 1969, con studio in Sesto Fiorentino (Firenze) via 2 giugno n. 81, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2010

Il Ministro ad interim*:* BERLUSCONI

10A09893

DECRETO 24 maggio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Arca Società Cooperativa a r.l.», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste la sentenza n. 45/2009 in data 1° aprile 2009 del tribunale di Firenze con le quali si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «L'arca società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Firenze (codice fiscale n. 00271470536) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Luisa Bortolotti, nata a Roma il 10 aprile 1975 ed ivi domiciliata con studio presso Commercialisti associati Di Santo, via II Prato n. 71 - Firenze, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2010

Il Ministro ad interim*:* BERLUSCONI

10A09894

DECRETO 19 luglio 2010.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società «Mythos Arké S.p.A., in liq., in concordato preventivo», in Milano e nomina degli organi della procedura.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visto il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge l° agosto 1986, n. 430, concernente «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 2008, con il quale le società «Mythos Fiduciaria S.r.l.», Codice fiscale n. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02859610582, «Fortune Fiduciaria S.r.l.», Codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02799010109 e «Kleos Fiduciaria Codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04393390960, tutte con sede in Milano, sono state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il

quale è stato nominato commissario liquidatore, l'avv. Roberto Pincione, nato a Milano il 9 ottobre 1953, con studio in Milano, Piazzetta Guastalla 15;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 2009, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie predette composto dai signori:

- dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, strada Revigliasco n. 94 e con studio in Torino, corso Montevecchio n. 38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

- dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15, in qualità di esperta, componente;

- dott.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di esperta, componente;

Vista la propria nota prot. n. 64311 del 4 giugno 2010, con la quale, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è stato espresso il nulla osta alla dichiarazione di assoggettabilità alla liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, in caso di accertamento dello stato di insolvenza, dal momento che la società Mythos Arkè S.p.A., in concordato preventivo, (unitamente alla Forma S.r.l., fusa per incorporazione in Mythos Arkè S.p.A. medesima in data 12 aprile 2010), controllava al 50 % sia Mythos Fiduciaria S.r.l., sia Fortune Fiduciaria S.r.l., nonché, sempre al 50 % ma unitamente ad Asteria S.p.A., Kleos Fiduciaria s.r.l, così che risulta verificato il presupposto di cui all'art. 2, co. l, lettera *a)* del decreto-legge 233/1986 poiché Mythos Arkè S.p.A. controlla direttamente le fiduciarie in l.c.a.;

Vista la sentenza del Tribunale di Milano n. 553/2010 emessa l'8 luglio 2010 e depositata il 14 luglio 2010, con la quale la società «Mythos Arkè S.p.A., in concordato preventivo», con sede legale in Milano, Codice fiscale n. , partita IVA ed iscrizione nel registro delle imprese n. 11656870158, è stata dichiarata insolvente e con la quale è stato accertato che la stessa risulta assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa per effetto dell'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *c)* del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, sia in quanto controllante di società fiduciarie e non tutte già assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, sia perché i signori Mainardi Angeloguido e Quaranta Italo, tra il 2001 ed il 2009, hanno concorso ad amministrare sia Mythos Arkè S.p.A, sia le predette società fiduciarie e non già assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *c)* del citato decreto-legge 233/86, di dover assoggettare la società «Mythos Arkè S.p.A., in concordato preventivo», alla liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e segg. del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, preponendo alla relativa procedura il medesimo commissario liquidatore e lo stesso Comitato di sorveglianza già nominati per le società «Mythos Fiduciaria S.r.l.», «Fortune Fiduciaria S.r.l.» e «Kleos Fiduciaria S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

La società «Mythos Arkè S.p.A., in concordato preventivo», con sede legale in Milano, Codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel registro delle imprese n. 11656870158, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Nomina del commissario liquidatore

Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di Mythos Arkè S.p.A., in c.p., è preposto in qualità di commissario liquidatore l'avv. Roberto Pincione, nato a Milano il 9 ottobre 1953, con studio in Milano, Piazzetta Guastalla 15.

Art. 3.

Nomina del Comitato di sorveglianza

Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di Mythos Arkè S.p.A., in c.p., è preposto il Comitato di sorveglianza composto dai signori:

- dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, Strada Revigliasco n. 94 e con Studio in Torino, Corso Montevecchio n.38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente,

- dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli 15, in qualità di esperta, componente,

- dott.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di esperta, componente.

Art. 4.

Disposizioni esecutive

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel Registro delle imprese di Milano, nonché alla cancelleria del Tribunale di Milano - Sezione fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro ad interim*:* BERLUSCONI

10A09812
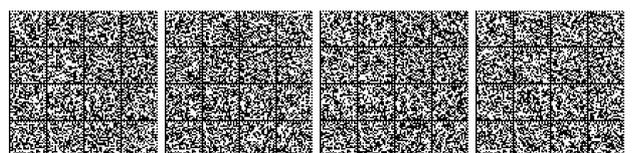
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Laura Lopes Cardoso Campos, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 20 settembre 2006, con la quale la sig.ra Laura Lopes Cardoso Campos, nata a Salvador (Brasile) il 31 agosto 1980, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Cirurgião Dentista», rilasciato in data 9 gennaio 2004 dalla «Escola Bahiana de medicina e saude publica» di Salvador (Brasile) ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 13 dicembre 2006 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 7 e 15 giugno 2010, a seguito della quale la sig.ra Laura Lopes Cardoso Campos è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Cirurgião Dentista», rilasciato in data 9 gennaio 2004 dalla «Escola Bahiana de medicina e saude publica» di Salvador (Brasile) alla sig.ra Laura Lopes Cardoso Campos, nata a Salvador (Brasile) il 31 agosto 1980, cittadina brasiliana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Laura Lopes Cardoso Campos è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09717

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Rangel Ribeiro Robson, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 4 marzo 2005, con la quale il sig. Rangel Ribeiro Robson, nato a Rio de Janeiro (Brasile) il 3 aprile 1963, cittadino brasiliano, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Cirurgião Dentista», rilasciato in data 3 dicembre 1994 dal «Centro de Ensino Superior de Volta Redonda-Escola de Odontologia de Volta Redonda», ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 14 luglio 2005 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 7 e 15 giugno 2010, a seguito della quale il sig. Rangel Ribeiro Robson è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Cirurgião Dentista», rilasciato in data 3 dicembre 1994 dal «Centro de Ensino Superior de Volta Redonda-Escola de Odontologia de Volta Redonda» al sig. Rangel Ribeiro Robson, nato a Rio de Janeiro (Brasile) il 3 aprile 1963, cittadino brasiliano, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Rangel Ribeiro Robson è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09718

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Yamira Segura Padilla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Yamira Segura Padilla, nata a L'Avana (Cuba) il 7 luglio 1973, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Doctora en Estomatologia» rilasciato in data 20 luglio 1996 dall'Istituto superiore di scienze mediche di Città de L'Avana (Cuba), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 29 settembre 2005 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 30 novembre 2009 e 16 giugno 2010, a seguito della quale la sig.ra Yamira Segura Padilla è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Doctora en Estomatologia» rilasciato in data 20 luglio 1996 dall'Istituto superiore di scienze mediche di Città de L'Avana (Cuba) alla sig.ra Yamira Segura Padilla, nata a L'Avana (Cuba) il 7 luglio 1973, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Yamira Segura Padilla è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09719

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Crisan Andreea Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Crisan Andreea Monica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Liceo «Victor Babes» di Cluj - Napoca nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Liceo «Victor Babes» di Cluj - Napoca nell'anno 2009 dalla sig.ra Crisan Andreea Monica, nata a Huedin (Romania) il giorno 19 luglio 1987, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Crisan Andreea Monica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09813

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Driment Anamaria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B* ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Driment Anamaria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale

di «Admis in Specializarea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Baia Mare nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Driment Anamaria ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Lazarcsuk;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Admis in Specializarea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Baia Mare nell'anno 2004 dalla sig.ra Lazarcsuk Anamaria, coniugata Driment Anamaria, nata a Sighetu Marmatiei (Romania) il giorno 17 marzo 1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Driment Anamaria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09814

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Faur Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B* ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Faur Nicoleta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Hunedoara nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Hunedoara nell'anno 2008 dalla sig.ra Faur Nicoleta, nata a Turcinesti (Romania) il giorno 30/11/1972, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Faur Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09815

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Duduruz Nicu Robert, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B* ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Duduruz Nicu Robert, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell'anno 2008 dal sig. Duduruz Nicu Robert, nato a Ploiesti (Romania) il giorno 11 novembre 1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Duduruz Nicu Robert è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09816

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Covaci Liviu Aurelian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Covaci Liviu Aurelian, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2007 dal sig. Covaci Liviu Aurelian, nato a Sighisoara (Romania) il giorno 26 giugno 1985, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Covaci Liviu Aurelian è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09817

DECRETO 23 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dobre Elena Georgiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dobre Elena Georgiana, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist,domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2007 dalla sig.ra Dobre Elena Georgiana, nata a Iasi (Romania) il 14 aprile 1983, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Dobre Elena Georgiana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09720

DECRETO 23 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Butoi Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Butoi Mihaela, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificat nivel 3, in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

«Calificat nivel 3, in specializarea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2004 dalla sig.ra Butoi Mihaela, nata a Bucarest (Romania) il 2 novembre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Butoi Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09721

DECRETO 23 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dorneanu Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dorneanu Daniela, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Prof. Dr. P. Branzei» di Iasi nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Prof. Dr. P. Bronzei» di Iasi nell'anno 2001 dalla sig.ra Dorneanu Daniela, nata a Tirgu Neamt (Romania) il 28 gennaio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Dorneanu Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09722

DECRETO 26 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra David Danalache Monica Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B* ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra David Monica Elena, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Mioveni nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Danalache Monica Elena;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Mioveni nell'anno 1999 dalla sig.ra Danalache Monica Elena, nata a Pitesti (Romania) il 5 luglio 1977, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra David Monica Elena, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09755

DECRETO 26 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Crisan Roxana Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Crisan Roxana Mirela cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Baia Mare nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Baia Mare nell'anno 2008 dalla sig.ra Crisan Roxana Mirela, nata a Baia Mare (Romania) il 9 aprile 1985, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Crisan Roxana Mirela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09803

DECRETO 26 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rusu Aprofirei Mihaela Raluca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rusu Mihaela Raluca, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Piatra Neamt nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Aprofirei;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davida» di Piatra Neamt nell'anno 2000 dalla sig.ra Aprofirei Michaela Raluca, nata a Piatra Neamt (Romania) il 1° agosto 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Aprofirei Michaela Raluca, coniugata Rusu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09804

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Lopez Tintaya Pablo Cesar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli art. 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Lopez Tintaya Pablo Cesar ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Piemonte;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
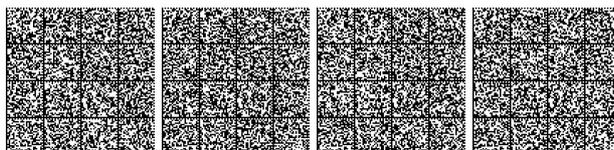
Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito nell'anno 2004 presso la Universidad Tecnologica de los Andes di Abancay (Perù) dal sig. Lopez Tintaya Pablo Cesar, nato ad Arequipa (Perù) il giorno 18 luglio 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Lopez Tintaya Pablo Cesar è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09716

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Segovia Medrano Jeannette, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Segovia Medrano Jeannette ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Piemonte;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2009 presso la Universidad Tecnologica de los Andes di Abancay (Perù) dalla sig.ra Segovia Medrano Jeannette, nata ad Apurimac (Perù) il giorno 20 aprile 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Segovia Medrano Jeannette è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09723

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 luglio 2010.

Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Abruzzo. (Decreto n. 53256).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Vista la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 9 aprile 2009, recante ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo;

Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 14 aprile 2010, con il quale, sono stati attribuiti alla regione Abruzzo:

al punto 1), € 30 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima;

al punto 14), € 30 milioni per gli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza di cui in premessa, da erogarsi con la copertura integrale del sostegno al reddito a valere sui fondi nazionali e con le modalità di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza medesima;

Ritenuto, pertanto, di stanziare 30 milioni di euro per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione Abruzzo;

Ritenuto, altresì, di stanziare 30 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei comuni di cui all'art.1 dell'ordinanza n. 3754 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, da erogarsi con la copertura integrale del sostegno al reddito a valere sui fondi nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnati alla regione Abruzzo:

€ 30 milioni al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima;

€ 30 milioni per gli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi con la copertura integrale del sostegno al reddito a valere sui fondi nazionali e con le modalità di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza medesima.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 60.000.000,00 (sessantamilioni/00), graverà:

per 30 milioni di euro di cui al punto 1) dell'accordo governativo del 14 aprile 2010, sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;

per 30 milioni di euro di cui al punto 14) dell'accordo governativo del 14 aprile 2010, sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

In applicazione dei punti 2-4 dell'accordo governativo citato in premessa per i 30 milioni di euro di cui al punto 1) è previsto che:

a) a valere sui fondi nazionali sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;

b) fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione del punto 14), dell'accordo governativo citato in premessa, gli ulteriori 30 milioni sono da erogarsi con la copertura integrale del sostegno al reddito a valere sui fondi nazionali e secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza medesima.

Art. 4.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nella regione Abruzzo, d'intesa con le parti sociali.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la regione Abruzzo sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il Sottosegretario delegato*
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A09811

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Luisa Huertas De La Torre, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge . 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Maria Luisa Huertas De La Torre;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto il titolo di dottorato post-laurea, conseguito il 13 dicembre 1999 presso l'Università di Murcia;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 2008, prot. n. 2202, con il quale il titolo di formazione professionale della prof.ssa Maria Luisa Huertas De La Torre è stato riconosciuto abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso o abilitazione 13/A, 54/A, 59/A;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 2008, prot. n. 2202, con il quale il titolo di formazione professionale della prof.ssa Maria Luisa Huertas De La Torre è stato riconosciuto abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso o abilitazione 13/A, 54/A, 59/A;

Rilevato che nel dispositivo del predetto decreto è stato erroneamente indicato anche il titolo del «Dottorato di Ricerca», sopra citato, che non costituisce parte della formazione regolamentata di docente di scuola secondaria in Spagna;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata in data 5 maggio 2010 dalla prof.ssa Maria Luisa Huertas De La Torre, nella quale lamenta, per colpa dell'errata indicazione sopra citata, la mancata attribuzione di punteggio del titolo di dottorato di ricerca nella graduatoria del personale docente e educativo;

Ritenuto, pertanto, che la mancata rettifica richiesta determinerebbe una situazione di svantaggio permanente nei confronti dell'interessata;

Considerata, quindi, la necessità di rettificare il citato provvedimento;

Decreta:

1. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale prot. n. 2202 del 22 febbraio 2008.

2. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: Titolo di «Licenciada en Ciencias Químicas» conseguito il 1º dicembre 1995 presso l'Universidad de Murcia (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica» rilasciato in data 25 marzo 1996 dall'Instituto De Ciencias De La Educacion dell'Universidad De Murcia (Spagna),

posseduto dalla prof.ssa Maria Luisa Huertas De La Torre, cittadina spagnola nata a Cartagena (Spagna) il 22 gennaio 1972, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, per le classi di abilitazione o di concorso:

13/A «Chimica e Tecnologie chimiche»;

54/A «Mineralogia e geologia»;

59/A «Matematica e scienze nella scuola media di I grado».

3. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A09713

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 aprile 2010.

Istituzione e definizione delle modalità di gestione dell'albo degli esperti in materia di ricerca sul sistema agricolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori ed in particolare, l'art. 7, comma 1, che stabilisce, per la valutazione degli aspetti tecno-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, ci si debba avvalere di esperti iscritti in apposito elenco, previo accertamento dei requisiti di qualificazione scientifica ed esperienza professionale nella ricerca;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni, concernente riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2010, n. 5708 e successive modificazioni recante criteri e procedure per la gestione della ricerca avanzata per il sistema agricolo;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2003, n. 375 recante costituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un albo di esperti in materia di ricerca sul sistema agricolo;
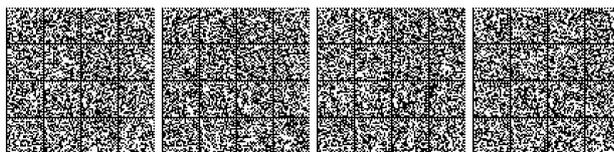
Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2004, n. 588 riguardante la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l'iscrizione all'albo degli esperti sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2007, n. 5064 recante istituzione del comitato di valutazione scientifica dei progetti di ricerca e sperimentazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18 riguardante il regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare l'elenco delle professionalità disponibili in materia di ricerca e di valorizzazione dell'innovazione, per la valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* dei progetti di ricerca;

Ravvisata l'opportunità di meglio definire le modalità di gestione dell'albo di cui al decreto ministeriale 21 luglio 2003, n. 375;

Decreta:

Art. 1.

Finalità dell'albo degli esperti

1. L'albo degli esperti in materia di ricerca sul sistema agricolo è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di disporre di specifiche professionalità in materia di ricerca e di valorizzazione dell'innovazione per la valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* dei progetti di ricerca;

Art. 2.

Aree tematiche dell'albo

1. Per le finalità di cui all'art. 1 l'albo è articolato nelle seguenti aree tematiche:

a) Agricoltura ed ambiente (comprese agricoltura biologica, sostenibile e multifunzionale, biodiversità animale e vegetale);

b) Assestamento forestale e selvicoltura (comprese piante a rapido accrescimento tartuficoltura, prodotti del bosco);

c) Biotecnologie animali e vegetali (inclusa genetica);

d) Cerealicoltura;

e) Colture industriali, officinali e no food (comprese le tecnologie agroindustriali e bioenergie);

f) Frutticoltura (compreso agrumicoltura, fragola, piccoli frutti, frutta secca, castanicoltura, corilicoltura Viticoltura ed enologia e valorizzazione tecnologica della frutta);

g) Olivicoltura ed elaiotecnica;

h) Ortoflorovivaismo (pieno campo e protetto) compreso fungicoltura e valorizzazione tecnologica degli ortaggi;

i) Strategie politiche, economiche e sociali;

j) Zootecnia e industrie di trasformazione di filiera, compreso benessere animale, allevamenti faunistici, zoocolture, apicoltura, foraggicoltura.

Art. 3.

Esperti già iscritti all'albo

1. Gli esperti già iscritti all'albo di cui ai decreti ministeriali citati nelle premesse, se ancora interessati, devono inviare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, i *curricula* aggiornati sulla base della nuova articolazione delle aree. La presentazione da parte degli esperti suddetti dei *curricula* nei termini previsti dà titolo per l'iscrizione all'albo.

Art. 4.

Riapertura dei termini per l'iscrizione all'albo

1. Decorso il termine di sessanta giorni l'iscrizione all'albo è aperta senza scadenza secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 11.

Art. 5.

Requisiti per l'ammissibilità

1. Possono partecipare alla selezione i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo;

b) dirigenti di ricerca, ricercatori degli Enti pubblici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modifiche ed integrazioni;

c) professionisti con comprovata esperienza nella valutazione di programmi e progetti di ricerca (es. anche dottori di ricerca e assegnisti di ricerca).

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. Ciascun soggetto può presentare domanda per l'inserimento nell'albo degli esperti indicando non più di tre aree tematiche di competenza, di cui all'art. 2. Le domande, una per ciascuna area tematica, compilate e sottoscritte, devono essere inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - ex Direzione Generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi - SVIRIS IV – Programmi nazionali di ricerca e sperimentazione agraria - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

2. Le domande devono essere corredate di curriculum, predisposto secondo l'allegato modello (All. 1).
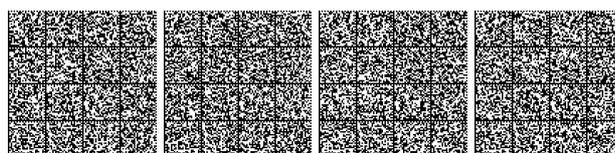
Art. 7.

Selezione delle domande

1. Le domande stesse, previa verifica della regolarità formale, sono valutate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. La selezione degli esperti è effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ex Direzione Generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi - SVIRIS IV - Programmi nazionali di ricerca e sperimentazione agraria. Tale selezione è effettuata sulla base di una valutazione atta ad accertare la specifica competenza tecnico-scientifica del richiedente, nonché la qualificata esperienza di valutazione e gestione della ricerca e sperimentazione, con riferimento alle aree tematiche di cui all'art. 2.

3. La valutazione delle domande è effettuata tenendo in considerazione il valore complessivo delle esperienze indicate nell'allegato 1;

4. L'esito della selezione è sottoposto all'esame del comitato di valutazione scientifica dei progetti di ricerca e sperimentazione in agricoltura di cui al decreto ministeriale del 31 luglio 2003, n. 406 e successive modificazioni e integrazioni, per l'approvazione. La selezione suddetta è effettuata, ogni anno, in via ordinaria, nei mesi di aprile ed ottobre.

5. Al termine della procedura, gli esperti valutati positivamente sono inseriti nell'albo con decreto direttoriale. Con successivi decreti direttoriali si provvede all'aggiornamento dell'albo.

Art. 8.

Compiti degli esperti

1. Gli esperti inseriti nell'albo sono tenuti a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità in relazione ai progetti per i quali sono chiamati alla valutazione.

2. In base ai compiti loro affidati di volta in volta dal Ministero, gli esperti sono tenuti a svolgere la valutazione *ex ante* dei progetti da finanziare e la valutazione, il monitoraggio e la verifica *in itinere* ed *ex post* di quelli in atto. Gli esperti incaricati del monitoraggio e della verifica *in itinere* ed *ex post* dei progetti di ricerca sono tenuti a redigere due relazioni (secondo la modulistica allegata al presente decreto – Allegato 2 - modificabile in funzione delle esigenze che verranno valutate di volta in volta), in concomitanza del rapporto intermedio e del rapporto finale delle attività di ricerca di ogni progetto.

3. Le relazioni di cui al comma 2 devono pervenire all'Amministrazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata con la quale l'Amministrazione stessa inoltra richiesta all'esperto incaricato.

4. I criteri per la valutazione sono quelli indicati nel decreto ministeriale del 16 marzo 2010, n. 5708 e successive modificazioni e possono essere integrati da altri elementi specifici che l'Amministrazione ritiene utili.

Art. 9.

Oneri per la valutazione dei progetti

1. Gli oneri relativi alla valutazione effettuata dagli esperti gravano sulle spese di coordinamento del progetto o, qualora tale voce non sia presente, su quella delle consulenze secondo lo schema di ripartizione sotto riportato:

Importo progetto	Compenso
< 250.000 €	(0.1 %) max 250 €
250.000-500.000 €	(0.07 %) max 350 €
500.000-1.5 milioni €	(0.05 %) max 750 €
1.5 -3 milioni €	(0.03 %) max 900 €
3-5 milioni €	(0.02 %) max 1.000 €
> 5 milioni	max 1.200 €

2. I compensi sopra riportati sono calcolati sulla base dell'importo approvato da questa Amministrazione per il progetto. Si precisa altresì che l'importo del compenso è comprensivo delle due relazioni e deve intendersi al netto della sola IVA ove prevista. Nel caso in cui vengano incaricati più esperti per ogni progetto il compenso deve intendesi riferito al singolo esperto.

Art. 10.

Componenti comitati di valutazione

1. I componenti del comitato di valutazione scientifica dei progetti di ricerca e sperimentazione sono inseriti a richiesta nell'albo, in non più di tre aree tematiche da essi indicate.

Art. 11.

Revoca dell'incarico

1. L'incarico di esperto è revocato qualora le relazioni non siano redatte secondo la modulistica allegata al presente decreto o non pervengano nei termini stabiliti. In tali casi l'Amministrazione provvede al monitoraggio secondo modalità individuate di volta in volta.

Art. 12.

Abrogazioni

1. I decreti ministeriali 21 luglio 2003, n. 375 e 14 dicembre 2004, n. 588, citati nelle premesse sono abrogati.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2010

Il direttore generale: BLASI
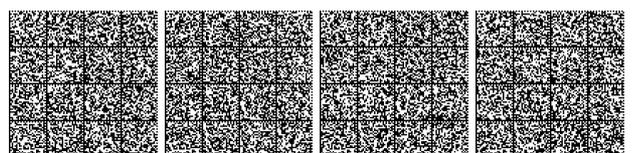
Allegato 1 – candidatura

ALBO ESPERTI

Area tematica			
DATI PERSONALI			
Cognome e nome			
Data di nascita		Nazionalità	
Luogo di nascita		Sesso	F / M
Codice fiscale		Partita IVA	

INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA					
Indirizzo					
Cap.		Città			
Provincia		Nazione			
Telefono		Fax		**Email:**	

POSIZIONE ATTUALE		
Professione		Natura giuridica e denominazione ente di appartenenza
Qualifica		
Dal (anno)		
Altre notizie		

Preso atto della normativa di cui al D.Lgs 196/2003 esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per le seguenti finalità: raccolta e conservazione dei miei dati personali al fine della fornitura del servizio di iscrizione all'albo degli esperti; elaborazione dei miei dati personali secondo le modalità e nei limiti indicati nelle rispettive informative della legge; elaborazione dei miei dati personali per scopi amministrativi contabili.

FIRMA

____

Curriculum vitae (1)

- Titolo di studio

- Attuale inquadramento lavorativo ed eventuali precedenti 2 occupazioni

- Partecipazione a comitati scientifici

- Partecipazione a comitati di valutazione progetti di ricerca:

- Coordinamento scientifico di progetti di ricerca

- Competenze in relazione all'aera tematica per la quale si chiede l'inserimento nell'albo (max. 1000 caratteri)

- Pubblicazioni internazionali su riviste ISI

    - Numerosità totale e negli ultimi 5 anni
    - Numerosità di pubblicazione come Primo o Ultimo Autore
    - Tipologia di articolo (Original paper, Review article, Case report, Editorial comment, Letter to the Editor, etc.)
    - Impact factor (IF) totale e degli ultimi 5 anni
    - H Index totale

- Brevetti e premi scientifici

    - Numerosità e rilevanza dei brevetti registrati
    - Premi scientifici internazionali e/o nazionali
    - Numerosità e rilevanza ISI delle riviste internazionali in cui svolge attività di Editor e/o Referee

- Pubblicazioni monografiche e pubblicistica nazionale

    - Libri editi in lingua inglese ed italiana
    - Capitoli editi in lingua inglese ed italiana
    - Articoli scientifici pubblicati su riviste italiane censite e non censite

- Attività congressuali

    - Numerosità e rilevanza di "Invited lecture" e "Chairmanship" in congressi internazionali e/o nazionali

(1) Si precisa che la valutazione degli elementi sopraelencati tiene conto del valore complessivo delle esperienze professionali riportate, conseguentemente eventuali carenze in uno o più dei campi indicati, non costituisce necessariamente motivo di esclusione.
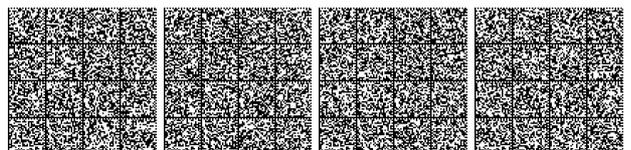
	Precisare madrelingua(e)									
Madrelingua(e)										
Altra(e) lingua(e)										
Autovalutazione	Comprensione				Parlato				Scritto	
Livello europeo (*)	Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
Lingua …………....										
Lingua……………										

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO

La/Il sottoscritta/o

Cognome:……………………………… Nome:……………………………….

In caso di inserimento nell'albo, mi impegno formalmente a rispettare la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso del lavoro per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed a non divulgare pertanto dette informazioni, ove soggette a trattamento riservato, nei termini della normativa applicabile.

Mi impegno altresì ad agire in modo indipendente, nell'interesse pubblico ed a rendere piena dichiarazione di qualsiasi interesse diretto o indiretto che possa essere contrastante con la mia indipendenza.

Data

Firma
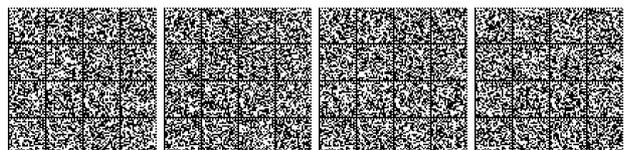
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47, 48 E 49 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

La/Il sottoscritta/o

Cognome:……………………………… Nome:……………………………….

consapevole che ai sensi dell'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l'interdizione dai pubblici uffici.

DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

DICHIARA ALTRESÌ

Che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati, sono conformi all'originale:

Data

Firma

ALLEGATO *2*

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ

La/Il sottoscritta/o

Cognome:……………………………… Nome:……………………………….

Presa visione del progetto di ricerca……………………………………………………………..
presentato, ai sensi del d.m. 16 marzo 2010, n. 5078, da (istituzione proponente)...…………………

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:

di non aver in corso rapporti di collaborazione funzionali e personali, comunque retribuiti, con il soggetto sopramenzionato, con società appartenenti allo stesso gruppo industriale e con le strutture esecutrici di quote parte di attività di ricerca indicate nel progetto stesso;

di non aver comunque interessi anche contrastanti con l'eventuale attivazione dell'iniziativa da valutare.

Per il periodo di almeno un anno dall'ultimazione dell'attività istruttoria si impegna a non avviare rapporti di collaborazione con il soggetto sopramenzionato e, consapevole dei particolari vincoli di segretezza legati all'esecuzione della ricerca, si impegna, altresì, a non divulgare alcuna delle informazioni acquisite in virtù dell'incarico affidatogli e a restituire all'ufficio, al termine del proprio lavoro, tutta la documentazione ricevuta.

Data

Firma

____
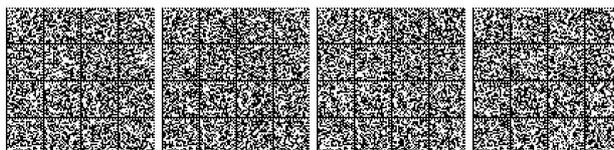
RELAZIONE DI VALUTAZIONE SCIENTIFICA *IN ITINERE*

Titolo del Progetto:
Coordinatore:
Data di avvio del progetto:

a) Cenni sulle attività effettivamente svolte;

b) Cenni sugli eventuali scostamenti dagli obiettivi intermedi del progetto;

c) Cenni sui risultati conseguiti, sui loro contenuti tecnico-scientifici e sulla compatibilità dei risultati stessi con eventuali soglie di accettabilità;

d) Giudizio complessivo intermedio in termini di efficacia dell’intervento, sulla base dei costi sostenuti e delle prevedibili complessive ricadute.

Data

Firma dell’esperto

____
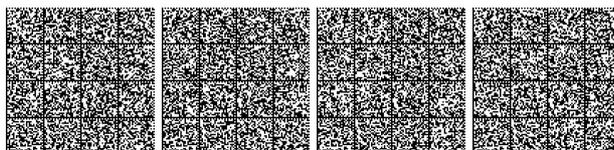
RELAZIONE DI VALUTAZIONE SCIENTIFICA *EX POST*

Titolo del Progetto:
Coordinatore:
Data di avvio del progetto:
Data di conclusione del progetto:

a) Cenni sulle attività effettivamente svolte;
b) Cenni sugli eventuali scostamenti dagli obiettivi del progetto;
c) Cenni sui risultati conseguiti, sui loro contenuti tecnico-scientifici e sulla compatibilità dei risultati stessi con eventuali soglie di accettabilità;
d) Giudizio sul reale valore dei risultati e sulle possibili ricadute (miglioramento del posizionamento in ambito internazionale e/o nazionale, rinnovamento/adeguamento delle risorse, ampliamento della rete di collaborazioni, capacità di trarre vantaggio dai risultati della ricerca, ecc.);
e) Giudizio sull'impatto effettivo sul sistema scientifico, produttivo, sociale (anche in termini di possibili ricadute occupazionali);
f) Giudizio sull'attività anche prospettica dei risultati raggiunti in relazione alle esigenze del comparto;
g) Giudizio complessivo finale, in termini di efficacia dell'intervento, sulla base dei costi sostenuti e delle prevedibili complessive ricadute.

Data

Firma dell'esperto

____

10A09409
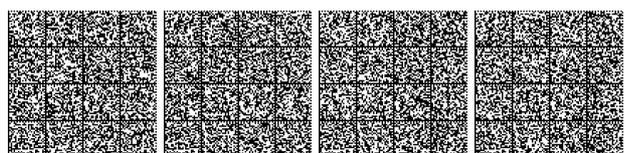
DECRETO 2 agosto 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Aglianico del Vulture» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela vini Aglianico del Vulture, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOC «Aglianico del Vulture»;

Visto il parere favorevole della regione Basilicata sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 6 aprile 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Aglianico del Vulture» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono rivendicare già a partire dalla vendemmia 2010 i vini a denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture», proveniente da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e provincie autonome 25 luglio 2002 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.
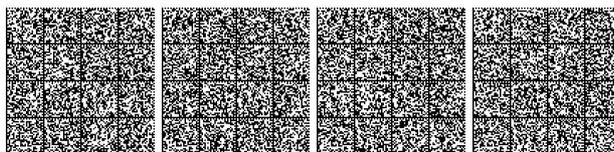
Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del D.D. 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato B i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture».

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

Proposta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a DOC «Aglianico del Vulture»

Art. 1.

Denominazione

1. La denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione per le tipologie:

«Aglianico del Vulture»;

«Aglianico del Vulture» Spumante.

Art. 2.

Base ampelografia

1. Il vino a DOC «Aglianico del Vulture» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Aglianico del Vulture N. e/o Aglianico N.

Art. 3.

Zona di produzione uve

1. La zona di produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio dei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, escluse le tre isole amministrative di Sant'Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella.

Art. 4.

Viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente vulcanica e comunque di buona costituzione, situati a un'altitudine tra i 200 e i 700 metri s .l. m.

3. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona (alberello o spalliera semplice) e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La potatura deve essere effettuata in relazione ai sistemi di allevamento della vite.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto, non può essere inferiore a 3.350 in coltura specializzata.

4. È vietata ogni pratica di forzatura, è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

5. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Aglianico del Vulture» non deve essere superiore a 10 T/Ha di vigneto in coltura specializzata.

6. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

7. Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva ottenuta da destinare alla produzione di vino devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

8. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al vino «Aglianico del Vulture», un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol. e, per la tipologia spumante, di 11% vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, la spumantizzazione, nonché l'imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % . Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine Aglianico del Vulture. Oltre detto limite decade il diritto alla DOC per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

4. Il vino a D.O.C. «Aglianico del Vulture» deve essere immesso al consumo a partire dal 1° settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

5. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia, ai sensi delle norme comunitarie, e la durata del procedimento di elaborazione non deve essere inferiore a mesi 9.

Art. 6.

Caratteristiche del vino al consumo

1. Il vino a DOC «Aglianico del Vulture», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: tipico, gradevole ed intenso;

Sapore: dal secco all'abboccato, giustamente tannico e sapido, per l'abboccato il contenuto zuccherino non deve superare i 10 g per litro;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

2. Il vino a DOC «Aglianico del Vulture» Spumante, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato; con l'evoluzione può assumere riflessi aranciati;

spuma: fine e persistente;

odore: fruttato, tipico, gradevole;

sapore: tipico e caratteristico, da brut a extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
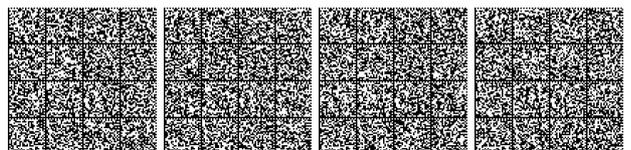
Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. È consentito, altresì, alle condizioni previste dalla vigente normativa, l'uso di una delle indicazioni geografiche aggiuntive, riferite a unità amministrative, contrade o frazioni, riportate in allegato al presente disciplinare.

4. Per i vini di cui all'Art.1, l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione dell'uva, è obbligatoria, ad eccezione della tipologia spumante.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di volume nominale fino a litri 6; per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.

ALLEGATO *A*

Lista positiva delle indicazioni geografiche di cui all'art. 7, comma 3

1. Accovatura
2. Acqua Rossa
3. Boreano
4. Braida
5. Caggiano
6. Caldara
7. Cappa Bianca
8. Carcarola
9. Casano
10. Castagno
11. Catavatto
12. Celentino
13. Cerentino
14. Ciaulino
15. Colignelli
16. Colle Nero
17. Colonnello
18. Cugno di Atella
19. Finocchiaro
20. Fiumarella
21. Fontana Maruggia
22. Gaudo
23. Gelosia
24. Giardino
25. Gorizza
26. Iatta
27. Incoronata
28. La Balconara
29. La Solagna del Principe
30. La Torre
31. Le Querce
32. Macarico
33. Macchiarulo
34. Monte
35. Monte Lapis
36. Musanna
37. Notarchirico
38. Padula
39. Pantagniuolo
40. Pescarelle
41. Piani dell'Incoronata
42. Piani di Camera
43. Piano del Cerro
44. Piano del Duca
45. Piano dell'Altare
46. Piano di Carro
47. Piano di Croce
48. Piano Regio
49. Pipoli
50. Rotondo
51. San Francesco
52. San Martino
53. San Paolo
54. San Savino
55. Sansaniello
56. Santa Maria
57. Serra del Capitolo
58. Serra del Monaco
59. Serra del Prete
60. Serra del Tesoro
61. Serra del Trono
62. Serra della Noce
63. Serra Macinella
64. Serro di Granato
65. Settanni
66. Sterpara
67. Valla del Titolo
68. Vallone della Noce
69. Vigne di Perrone
70. Vizzarro

ALLEGATO *B*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
AGLIANICO DEL VULTURE	B080	X	266	2	X	X	A	0	X
AGLIANICO DEL VULTURE SPUMANTE	B080	X	266	2	X	X	B	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2009 e precedenti									
AGLIANICO DEL VULTURE VECCHIO	B080	X	266	2	X	X	A	1	X
AGLIANICO DEL VULTURE RISERVA	B080	X	266	2	A	X	A	1	X

10A09888

DECRETO 2 agosto 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Aglianico del Vulture Superiore» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Aglianico del Vulture» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela Aglianico del Vulture , intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per la tipologia «Aglianico del Vulture Superiore» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Basilicata, in merito alla richiesta del Consorzio sopra indicato, di riconoscimento della denominazione di origine controllata e «Aglianico del Vulture Superiore» e del relativo disciplinare di produzione;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 6 aprile 2010;

Vista l'istanza presentata dagli interessati nei modi e nei termini previsti, intesa ad ottenere alcune integrazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita di che trattasi;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 13 e 14 maggio 2010, con il quale, la suddetta istanza è stata respinta dal Comitato medesimo confer-

mando, in merito, il proprio parere e la proposta di disciplinare di produzione della DOCG in questione così come pubblicati nella sopra citata *Gazzetta Ufficiale* - seria generale - n. 79 del 6 aprile 2010;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Aglianico del Vulture Superiore» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La tipologia di vino a denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture Superiore», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971 e successive modifiche, è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

1. I vigneti già iscritti all'albo dei vigneti della DOC «Aglianico del Vulture Superiore», di cui al D.P.R. 18 febbraio 1971 e successive modifiche, richiamati in premessa, sono da ritenere automaticamente iscritti allo schedario viticolo per la DOCG «Aglianico del Vulture Superiore», ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture Superiore» ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le Ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

Art. 4.

1. All'allegato B sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore».

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Aglianico del Vulture Superiore»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» è riservata al vino già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971, che risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Aglianico del Vulture Superiore»;

«Aglianico del Vulture Superiore» riserva.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve provenienti dal vitigno Aglianico del Vulture N. e/o Aglianico N.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio dei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, escluse le tre isole amministrative di Sant'Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente vulcanica e comunque di buona costituzione, situati a un'altitudine tra i 200 e i 700 metri s .l. m. iscritti in apposito Albo.

3. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona (alberello o spalliera semplice) e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La potatura deve essere effettuata in relazione ai sistemi di allevamento della vite.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto, non può essere inferiore a 3.350 in coltura specializzata.

4. È vietata ogni pratica di forzatura e l'irrigazione di soccorso.

5. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Aglianico del Vulture Superiore» non deve essere superiore a tonnellate 8 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

6. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Aglianico del Vulture Superiore» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20 % i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per il quantitativo di cui trattasi.

8. Per i nuovi impianti è consentita la produzione dei vini di cui al presente disciplinare solo a partire dalla primavera del 5° anno successivo all'anno di impianto.

9. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 1 titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13%.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%, pari a 52 hl per ettaro. Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione e nell'invecchiamento obbligatorio sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

4. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 12 mesi in contenitori di legno e almeno 12 mesi in bottiglia.

5. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» può fregiarsi della qualificazione «Riserva» solo se immesso al consumo a partire dal 1° novembre del quinto anno successivo a quello di produzione delle uve, dopo un periodo di invecchiamento di almeno 24 mesi in contenitori in legno e almeno 24 mesi in bottiglia.

Art. 6.

Caratteristiche del vino al consumo

1. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

odore: tipico, gradevole ed intenso;

sapore: secco, giustamente tannico, sapido, persistente; equilibrato con l'invecchiamento, in relazione alla conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50 %;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

2. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Vulture Superiore» Riserva all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato, con l'invecchiamento può assumere riflessi aranciati;

odore: tipico, gradevole ed intenso;

sapore: secco, giustamente tannico, sapido, persistente, equilibrato ed armonico con l'invecchiamento; in relazione alla conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50 %;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

È in facoltà del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra, fine, scelto, selezionato e similari».

2. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

3. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.

4. È consentito, altresì, alle condizioni previste dalla vigente normativa, l'uso di una delle indicazioni geografiche aggiuntive, riferite a unità amministrative, contrade o frazioni, riportate in allegato al presente disciplinare.

5. Per i vini di cui al presente disciplinare è obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini di cui al presente disciplinare devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro aventi capacità fino a 3 litri.

2. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.
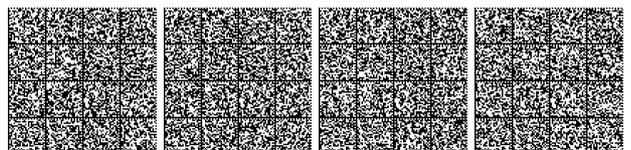
ALLEGATO *A*

Lista positiva delle indicazioni geografiche di cui all'art. 7, comma 4

1. Accovatura
2. Acqua Rossa
3. Boreano
4. Braida
5. Caggiano
6. Caldara
7. Cappa Bianca
8. Carcarola
9. Casano
10. Castagno
11. Catavatto
12. Celentino
13. Cerentino
14. Ciaulino
15. Colignelli
16. Colle Nero
17. Colonnello
18. Cugno di Atella
19. Finocchiaro
20. Fiumarella
21. Fontana Maruggia
22. Gaudo
23. Gelosia
24. Giardino
25. Gorizza
26. Iatta
27. Incoronata
28. La Balconara
29. La Solagna del Principe
30. La Torre
31. Le Querce
32. Macarico
33. Macchiarulo
34. Monte
35. Monte Lapis
36. Musanna
37. Notarchirico
38. Padula
39. Pantagniuolo
40. Pescarelle
41. Piani dell'Incoronata
42. Piani di Camera
43. Piano del Cerro
44. Piano del Duca
45. Piano dell'Altare
46. Piano di Carro
47. Piano di Croce
48. Piano Regio
49. Pipoli
50. Rotondo
51. San Francesco
52. San Martino
53. San Paolo
54. San Savino
55. Sansaniello
56. Santa Maria
57. Serra del Capitolo
58. Serra del Monaco
59. Serra del Prete
60. Serra del Tesoro
61. Serra del Trono
62. Serra della Noce
63. Serra Macinella
64. Serro di Granato
65. Settanni
66. Sterpara
67. Valla del Titolo
68. Vallone della Noce
69. Vigne di Perrone
70. Vizzarro

ALLEGATO *B*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE	A049	X	AGL	2	B	X	A	1	X
AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE RISERVA	A049	X	AGL	2	B	A	A	1	X

10A09889
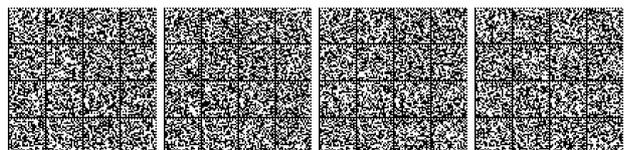
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 20 luglio 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di Pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Genova in data 9 Luglio 2010, prot. n. 9099, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Genova;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di un'assemblea indetta dalla CGIL che ha limitato il funzionamento alle 11,00 del Servizio di pubblicità immobiliare nel giorno 7 luglio 2010.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 20 luglio 2010 prot. n. 7853;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue nel giorno 7 luglio 2010.

Regione Liguria: Ufficio provinciale di Genova;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 20 luglio 2010

Il direttore regionale: GALLETTO

10A09819

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1 gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzione regionali;

Vista la Disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 3343 del 5 luglio 2010 e la nota n. 3520 del 14 luglio 2010 dell'Ufficio provinciale di Piacenza, con le quali è stato comunicato che in data 5 luglio 2010, a causa di un guasto al sistema informatico, non è stato possibile fornire i Servizi catastali dalle ore 8,30 alle ore 10,10 mentre per l'intera giornata non è stato possibile fornire i servizi relativi al Catasto geometrico.

Accertato che l'irregolare funzionamento non è dipeso da causa imputabile all'Ufficio;

Visto il benestare n. 11 (prot. 549) del 15 luglio 2010 dell'Ufficio del garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dei Servizi catastali nel giorno 5 luglio 2010 presso l'Ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali nel giorno 5 luglio 2010 presso l'Ufficio provinciale di Piacenza a causa di un guasto del sistema informatico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 21 luglio 2010

Il direttore: BELFIORE

10A09818

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

DECRETO RETTORALE 4 agosto 2010.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", emanato con D.R. del 16 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 279 del 27.11.1999, e successive modificazioni;

VISTA la delibera del 4 maggio 2010, con la quale il Senato Accademico ha approvato il testo del nuovo Statuto dell'Università "La Sapienza";

VISTA la delibera dell'11 maggio 2010, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul nuovo Statuto;

VISTA la propria nota del 27 maggio 2010, prot. n. 30257, con la quale il nuovo Statuto è stato inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la nota del 2 agosto 2010, prot. n. AOOUFGAB7195/GH, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le cui indicazioni saranno recepite nelle specifiche disposizioni attuative del nuovo Statuto;

RITENUTO che sia stato, pertanto, compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione del nuovo Statuto dell'Università "La Sapienza";

SENTITO il Direttore Amministrativo,

DECRETA

è emanato il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", che viene allegato al presente decreto quale sua parte integrante.

Lo Statuto emanato con il presente decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, fatti salvi gli adeguamenti statutari relativi all'innovazione degli organi centrali dell'Università che andranno a decorrere dal 1° novembre 2010.

Roma, 4 agosto 2010

Il rettore: FRATI

ALLEGATO

Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

TITOLO PRIMO

Principi generali

Art. 1
Natura e finalità

1. L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", di seguito denominata anche "Sapienza Università di Roma" e con denominazione breve "Sapienza", è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, cui partecipano a pieno titolo, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, personale dirigente, tecnico-amministrativo, e studenti. La "Sapienza" è ordinata in forma di istituzione pubblica, dotata di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonché di autonomia finanziaria e contabile.

2. La "Sapienza" esplica, in stretta relazione tra loro, le funzioni fondamentali e primarie della ricerca scientifica e della didattica, organizzando i diversi tipi di formazione di livello superiore, l'orientamento, l'aggiornamento culturale e professionale, i master, i corsi di alta formazione e le attività a queste strumentali e/o complementari.

3. La "Sapienza" promuove e favorisce le dimensioni internazionali degli studi, dell'insegnamento e della ricerca scientifica; partecipa all'alta formazione e alla ricerca internazionale, considera tra i propri obiettivi fondamentali la promozione di titoli congiunti, lo sviluppo della mobilità internazionale di docenti e studenti, nonché l'ammissione e la formazione di studenti stranieri.

4. La "Sapienza" assume ogni iniziativa affinché l'esercizio del diritto allo studio venga pienamente assicurato, in applicazione dei principi della Costituzione. Contribuisce, inoltre, nei limiti dei propri mezzi e competenze, a garantire la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale anche mediante percorsi di eccellenza e/o metodologie didattiche innovative, comprese quelle telematiche, organizzate direttamente e/o con specifiche istituzioni proprie o partecipate.

5. La "Sapienza" garantisce ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori ed equiparati autonomia di ricerca e libertà d'insegnamento e pari opportunità di accesso ai finanziamenti per la ricerca e agli strumenti e strutture per essa necessari, nonché al relativo coordinamento; i finanziamenti devono essere assegnati sulla base di progetti valutati secondo i criteri in uso nella comunità scientifica internazionale.

6. La "Sapienza" persegue le proprie finalità nel rispetto della dignità della persona umana, nel pluralismo delle idee e nella trasparenza dell'informazione e delle procedure. La "Sapienza" tutela la piena libertà delle idee e l'espressione delle libertà politiche, sindacali e religiose; garantisce a tutto il personale e agli studenti le condizioni necessarie per esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero; assicura pari opportunità nel lavoro e nello studio. La "Sapienza" predispone un codice etico, che è approvato dal Senato Accademico.
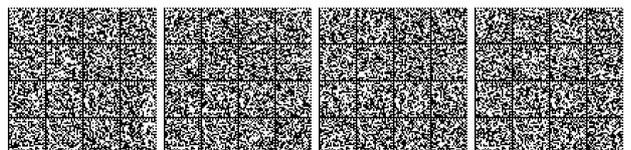
7. La “Sapienza” provvede a disciplinare con apposito regolamento, approvato dal Senato Accademico su proposta delle strutture interessate, i Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso la “Sapienza", promuovendo e sostenendo le Scuole di Dottorato e l’internazionalizzazione dei dottorati.

8. La “Sapienza” istituisce una Scuola Superiore di Studi Avanzati, finalizzata al progresso della scienza e alla valorizzazione dei giovani secondo criteri di merito, volta a fornire agli studenti, nella fase degli studi pre e post lauream, percorsi formativi, complementari a quelli previsti dagli ordinamenti, di alta qualificazione che ne promuovano le capacità, mediante arricchimento scientifico e culturale, anche in senso interdisciplinare. La Scuola è centro di spesa autonomo, si avvale di docenti di ruolo della Sapienza e di studiosi esterni alla “Sapienza” di elevata qualificazione ed è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

9. La “Sapienza” partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale attraverso le sue strutture e può partecipare a società di capitale e a istituzioni non a fini di lucro, sia per promuovere modalità innovative di erogazione di attività formative e di aggiornamento, sia per promuovere attività di servizio, anche di tipo professionale, connesse con le proprie finalità istituzionali. Le proposte relative sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico per le rispettive competenze.

10. La “Sapienza” ha tra i propri obiettivi il trasferimento dell’innovazione al sistema produttivo. La “Sapienza” può costituire o partecipare società di capitale o altre forme associative di diritto privato, sia per la promozione, progettazione ed esecuzione di attività di ricerca, sia per promuovere e favorire la nascita di imprese finalizzate all’utilizzazione dei risultati della ricerca. Le proposte relative sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico per le rispettive competenze.

11. La “Sapienza” favorisce il tutorato e percorsi formativi commisurati ai bisogni degli studenti, tramite una didattica di qualità, realizzata direttamente o in compartecipazione con altre istituzioni, anche veicolata per via telematica e destinata agli studenti a tempo pieno e a tempo definito, agli studenti lavoratori o a particolari categorie di utenti.

12. La “Sapienza” promuove e favorisce la partecipazione di tutte le componenti costitutive della comunità anche attraverso forme di partecipazione, di consultazione e di presentazione di istanze e proposte, definite attraverso un apposito regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.

Art. 2
Principi organizzativi generali

1. La “Sapienza” ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con esclusione di qualsiasi profitto non devoluto ai medesimi scopi.

2. La “Sapienza” favorisce la discussione e il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali. Garantisce la pubblicità delle proposte e dei provvedimenti dei propri organi di governo, con esclusione di quanto implichi questioni di natura privata e personale; a tal fine assicura adeguata conoscibilità, mediante il sito istituzionale o tramite altre modalità telematiche, sia degli avvisi di convocazione agli interessati, sia in generale dei verbali di tutti gli organi collegiali.

3. La “Sapienza” favorisce la partecipazione di tutte le categorie del personale e degli studenti alle elezioni delle rappresentanze e delle cariche, garantendo la segretezza del voto.

4. I bilanci della “Sapienza” e quelli di ogni autonomo centro di spesa sono resi pubblici secondo la normativa vigente.

5. La “Sapienza” stabilisce autonomamente, in base a valutazioni discrezionali di opportunità e convenienza, se avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ovvero di professionisti del libero Foro secondo le procedure in uso e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3
Pianificazione e valutazione delle attività

1. La “Sapienza” svolge le sue funzioni istituzionali all'interno del sistema universitario pubblico nazionale e regionale, al cui coordinamento e alla cui autoregolazione partecipa, per quanto di sua competenza.

2. La “Sapienza" predispone specifici programmi e progetti di sviluppo, tenendo conto delle esigenze delle diverse aree culturali. Concorre con proprie proposte al piano nazionale di sviluppo delle università e alla programmazione pluriennale della ricerca scientifica e tecnologica. Concorre, inoltre, alla programmazione sanitaria regionale.

3. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze, determinano gli obiettivi strategici in tema di politica culturale, scientifica e didattica e gli obiettivi di efficacia e di efficienza nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio dell’Università nel suo complesso e delle sue articolazioni fondamentali, che sono espressione diversificata della pluralità culturale e scientifica della Sapienza (Dipartimenti, Facoltà) o che sono strumentali a determinate finalità (Centri, strutture amministrative e tecniche).

4. La “Sapienza” valuta tramite i competenti organi i costi e i rendimenti dei centri di spesa in relazione alle risorse loro attribuite, agli obiettivi assegnati e ai risultati conseguiti. A tal fine elabora, dandone la massima diffusione e pubblicità, indicatori, anche differenziati per aree scientifico-culturali e per le specifiche strutture amministrative e tecniche, atti a quantificare l'impiego delle risorse, a valutare il grado della loro utilizzazione e la congruenza tra obiettivi prefissati e risultati realizzati. Il sistema di valutazione premiale delle diverse attività istituzionali è applicato ai Dipartimenti, alle Facoltà, nonché ai Centri ed alle strutture amministrative e tecniche.

5. La valutazione delle attività istituzionali è attuata attraverso Nuclei o Comitati di valutazione composti in maggioranza da esperti esterni all’istituzione e struttura da valutare. Gli indicatori sono approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e sono integrabili per le rispettive competenze dalle Facoltà, dai Dipartimenti e dal Direttore Generale, acquisite eventuali proposte da parte del Collegio dei Direttori di Dipartimento e dei Nuclei di Valutazione.

6. La valutazione della ricerca deve comprendere in ogni caso: a) risultati stimati secondo criteri internazionali anche differenziati per aree scientifico-culturali; b) entità dei prodotti; c) finanziamenti da fonti esterne all’Università tenuto conto anche delle specifiche aree disciplinari.
Gli indicatori per la valutazione della didattica debbono comprendere in ogni caso: a) durata della frequenza di un corso di studio rispetto a quella legale; b) risultati di apprendimento attesi, compreso quanto emerge dalle opinioni degli studenti; c) tempo intercorso tra il conseguimento del titolo e l’occupazione; d) formazione in rapporto alla occupazione conseguita.

7. La “Sapienza”, al fine di assicurare alti livelli qualitativi e organizzativi dell’attività didattica, si avvale di una “Commissione didattica”. Essa esamina i problemi che le vengono sottoposti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, dalle Facoltà, dai Dipartimenti e dalla Direzione Generale, quelli portati alla sua attenzione dai rappresentanti degli studenti nelle strutture didattiche e dagli Osservatori studenteschi previsti dal presente Statuto. La composizione della Commissione e i suoi compiti specifici sono disciplinati da apposito regolamento, approvato dal Senato Accademico.

8. Ai Direttori di Dipartimento e ai Presidi di Facoltà è corrisposta un’indennità, secondo quanto stabilito dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze. L’indennità è legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

9. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, da parte dei Direttori di Dipartimento o dei Presidi di Facoltà, può comportare, previa motivata votazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente re-invio alla struttura di riferimento per le relative determinazioni.
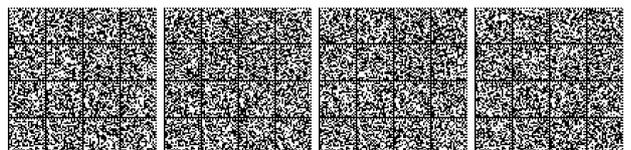
Art. 4
Ricerca scientifica

1. La “Sapienza” considera prioritaria e primaria la sua funzione nell’attività di ricerca, ne favorisce la dimensione internazionale, promuove, anche attraverso specifiche strutture, il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della società civile. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dettano, per le rispettive competenze, indirizzi tesi a realizzare queste finalità.

2. Per la valutazione e la selezione di progetti di ricerca finanziati con proprie risorse la “Sapienza” si avvale di una “Commissione ricerca”, presieduta dal Rettore o da un suo delegato e composta da rappresentanti delle macroaree. Il Senato Accademico li designa, su proposta dei Dipartimenti afferenti a ciascuna macroarea, in misura paritaria tra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori sulla base del loro curriculum scientifico. I componenti della Commissione scelgono i valutatori dei progetti, che operano di norma con il sistema della valutazione anonima. La Commissione trasmette al Senato Accademico i risultati della valutazione con le proposte motivate di finanziamento, assicurandone adeguata pubblicizzazione alla comunità accademica e formula proposte al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione in merito alle politiche per la ricerca.

Art. 5
Diritti e doveri degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione di qualità, a lezioni ed attività formative complementari disposte secondo il calendario accademico e le determinazioni del Senato Accademico, all’accesso facilitato al sistema bibliotecario dell’Università, alla partecipazione ad attività di avvio alla ricerca scientifica, anche con la mobilità temporanea in istituzioni di formazione e ricerca anche internazionali. I doveri ed i diritti degli studenti sono specificati nell’apposita “Carta dei doveri e dei diritti”, predisposta dal Senato Accademico, sentito il “Garante degli studenti”, di cui al successivo comma 5.

2. Agli studenti dei diversi Corsi di Studio è garantito l'accesso alle competenze scientifico-formative presenti in altri Corsi di Studio anche coordinati da altre Facoltà sia per gli insegnamenti che per lo sviluppo della tesi di laurea. L’accesso è disciplinato nel Regolamento didattico di Ateneo.

3. Gli studenti hanno il dovere di partecipare, nei termini disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo, alle attività formative predisposte dalle strutture che organizzano il Corso di Studio al quale sono iscritti, di sottoporsi alle prove che danno luogo al conseguimento dei crediti formativi, nonché a quelle che consentono di valutare la qualità della formazione anche in termini comparativi con strutture didattiche similari, anche internazionali.
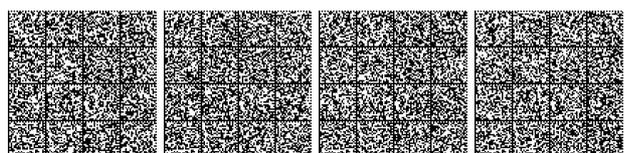
4. Gli studenti hanno diritto di libera aggregazione, anche funzionale alla partecipazione alle elezioni nei diversi organi, e alla gestione di spazi comuni a tal fine identificati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

5. È istituito a livello di Università e di ciascuna Facoltà il “Garante degli studenti”, che ha l’autorità e il compito d’intervenire per segnalare disfunzioni e limitazioni dei diritti degli studenti, come stabiliti dal presente articolo ed in generale dallo Statuto. Il “Garante degli studenti” di Università e di Facoltà è autorità indipendente da chi rappresenta le corrispondenti istituzioni. Il Garante di Università riunisce periodicamente i Garanti di Facoltà ed ha l’autorità di consultare i rappresentanti degli studenti negli organi collegiali e i responsabili delle strutture, ove opportuno; egli relaziona semestralmente al Rettore ed al Senato Accademico.

6. La “Sapienza” persegue una politica per gli studenti rivolta a favorirne la mobilità internazionale, a valorizzarne le capacità, a premiarne il merito e l’impegno, a rimuovere gli ostacoli perché gli studenti possano conseguire una preparazione di qualità e nei tempi previsti dagli ordinamenti didattici. La politica in favore degli studenti si concretizza attivando modalità didattiche opportune, ivi compresi il tutorato e la didattica telematica, agevolazioni come esenzione dalle tasse per gli studenti meritevoli e possibilità di accesso alla Scuola Superiore di Studi Avanzati.

Art. 6
Diritti e doveri dei docenti e del personale tecnico-amministrativo

1. Ai singoli docenti è garantita autonomia di ricerca e libertà di insegnamento secondo le modalità previste dal presente Statuto e nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione, nonché nell'osservanza della legislazione in materia di ordinamenti universitari, di diritto allo studio e di stato giuridico del personale.

2. I docenti di ruolo sono sottoposti a valutazione delle loro attività, secondo quanto deliberato in merito dal Senato Accademico. La valutazione è effettuata sull’attività di ricerca per aree ed all’interno di esse anche in termini comparativi tra strutture organizzative (Facoltà, Dipartimenti, Centri), gruppi di docenti e singoli docenti. Analogamente viene effettuata la valutazione dell’attività didattica, tenendo conto dei giudizi espressi dagli studenti, anche in termini comparativi tra strutture organizzative e di coordinamento della didattica. I docenti hanno l’obbligo di assolvere alle funzioni didattiche loro assegnate e di trasmettere all’Università i dati sulla propria attività di ricerca e didattica nei tempi stabiliti e con le modalità richieste, così come d’inserire il proprio curriculum nel sito di struttura a tal fine indicato dall’Amministrazione. Il mancato assolvimento di tali obblighi comporta l’esclusione dalla richiesta di accesso ai fondi di finanziamento; esso è elemento negativo nella valutazione dell’attività delle Facoltà e dei Dipartimenti di appartenenza e costituisce motivo di avvio di procedimento disciplinare secondo le norme vigenti.
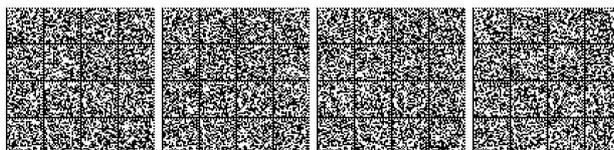
3. Il personale tecnico-amministrativo svolge le proprie funzioni in modo coordinato, in relazione alle finalità della struttura organizzativa cui afferisce. Ogni struttura è sottoposta a valutazione periodica riguardo l'efficacia e l'efficienza della sua attività secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione. La valutazione dei singoli avviene nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.

TITOLO SECONDO

Strutture organizzative fondamentali

Art. 7
Articolazione delle strutture della "Sapienza"

1. La "Sapienza", al fine di garantire l'unità degli studi universitari e di salvaguardare la pluralità di culture che ad essa contribuiscono e, al tempo stesso, di favorire il processo di decentramento organizzativo e di valutazione delle attività, si articola in Dipartimenti e Facoltà autonomi sotto il profilo amministrativo ed organizzativo, dotati di organi e regolamenti propri, adottati sulla base di regolamenti tipo approvati dal Senato Accademico. Sono altresì attivabili Centri secondo quanto disciplinato dal presente Statuto. La "Sapienza" può altresì concorrere ad analoghe strutture inter-universitarie finalizzate alla ricerca ed alla formazione.

2. Gli organi centrali di governo della "Sapienza" sono competenti in materia di pianificazione strategica e di indirizzo, di bilancio, di attribuzione programmata ed indicizzata delle risorse, di definizione degli indicatori di efficienza-efficacia delle diverse strutture didattico-scientifiche, amministrative e di servizio, di relazioni internazionali, di servizi informatici generali e di organizzazione dei servizi e delle strutture comuni, di politiche del personale, di offerta formativa, di orientamento e inserimento nel lavoro, di criteri generali dei rapporti con gli studenti, di tutela del patrimonio dell'Università e degli interventi edilizi, di valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

3. Ai Dipartimenti e ai relativi organi di governo spetta ogni altra attribuzione in materia di organizzazione e gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche di competenza e di quanto ad esse correlato, come specificato nei successivi artt. 8 e 9. Alle Facoltà e ai relativi organi di governo spettano funzioni di valutazione dei Dipartimenti che ad esse afferiscono, nonché di coordinamento delle attività didattiche.

4. Ai Dipartimenti afferiscono professori ordinari, associati e ricercatori, di norma in misura indicativa non inferiore a 50 unità. Ogni eccezione dovrà essere deliberata dal Senato Accademico, che terrà conto delle caratteristiche dell'area e/o della Facoltà, fermo restando il limite minimo di 40 unità. Ai Dipartimenti afferisce altresì personale tecnico-amministrativo, assegnato sulla base di indicatori correlati con le attività di pertinenza.

5. I Dipartimenti afferiscono ad una specifica Facoltà, che ne promuove il coordinamento e ne effettua la valutazione periodica sulla base degli indicatori stabiliti dagli organi centrali dell'Università. Le Facoltà – non oltre dodici – aggregano non meno di tre e non oltre dodici Dipartimenti; eventuali deroghe al numero dei Dipartimenti sono deliberate dal Senato Accademico.

6. I Dipartimenti sono dotati di risorse finanziarie, da destinare a spese di investimento e di funzionamento; sono, altresì, destinatari diretti, secondo modalità e criteri stabiliti dal Senato Accademico, di un budget-docenti, espresso in punti organico, pari di norma all'80% di quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione, che essi utilizzano per concorsi, chiamate o per trasferimento dei docenti. Parte del budget-docenti, di norma il 20%, secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione, è destinato dalla Facoltà ai Dipartimenti.

7. I Dipartimenti, le Facoltà ed i Centri si avvalgono, per le proprie finalità istituzionali, dei servizi centrali della "Sapienza".

8. Nei casi di soppressione di Dipartimenti e di Facoltà o di loro recesso o di loro separazione dalla "Sapienza" le risorse finanziarie ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare comunque in uso rimane assegnato alla "Sapienza", che provvede in merito.

Art. 8
Dipartimenti

1. *Funzioni*. I Dipartimenti sono strutture primarie e fondamentali per la ricerca e per le attività formative, omogenee per fini e/o per metodi.
I Dipartimenti, in particolare:

a) definiscono, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'anno e contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi rispetto a quelli definiti dalla "Sapienza" e dalle Facoltà;
b) elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera, fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca;
c) promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e la didattica anche a livello europeo e internazionale;
d) propongono l'ordinamento didattico e/o le relative modifiche dei Corsi di studio di loro prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di loro pertinenza, dandone comunicazione formale alla/e Facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per la successiva approvazione da parte del Senato Accademico;
e) concorrono, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione delle Scuole di Specializzazione;

f) propongono al Senato Accademico, per la relativa approvazione, l'attivazione o la modifica dei Dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento e la costituzione di Scuole di dottorato; approvano i relativi programmi;
g) promuovono – previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio – l'attivazione di Master di primo e di secondo livello, dandone comunicazione formale alla/e Facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per la successiva approvazione da parte del Senato Accademico e sono responsabili della gestione dei Master attivati;
h) promuovono l'attivazione – previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio – delle attività di alta formazione, dandone comunicazione formale alla/e Facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per il successivo decreto rettorale e sono responsabili della gestione degli interventi di alta formazione attivati;
i) definiscono annualmente – sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca, alle attività didattiche offerte anche in Facoltà diverse da quelle di afferenza ed alle cessazioni avvenute o che sono previste – le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, di nuovi professori e ricercatori per garantire prioritariamente la sostenibilità dell'offerta formativa;
j) deliberano le richieste di concorso o di trasferimento per i docenti di ruolo, nell'ambito delle risorse loro attribuite;
k) deliberano le chiamate dei professori e dei ricercatori anche per trasferimento, relativamente ai concorsi banditi per i settori scientifico-disciplinari di pertinenza, e comunque dopo aver organizzato un seminario sull'attività scientifica dei candidati; dell'esito della chiamata viene informato il competente Consiglio di Facoltà per il seguito delle deliberazioni di competenza;
l) organizzano le attività didattiche di pertinenza, ripartendo le stesse tra i docenti del Dipartimento per competenza specifica, assicurando altresì per quanto possibile una equa ripartizione;
m) collaborano alla realizzazione dei Corsi di Studio e ne assumono la responsabilità organizzativa diretta qualora il relativo Corso di Studio sia di pertinenza del Dipartimento per non meno del 60% dei CFU dell'ordinamento didattico, ferme restando le competenze del Consiglio di Corso di Studio o di Area didattica; tale elemento organizzativo è valutabile ai fini della dotazione di personale;
n) gestiscono il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell'Università;
o) provvedono alla manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate al Dipartimento;
p) svolgono tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

2. *Autonomia.* Al fine del perseguimento dei propri compiti istituzionali i Dipartimenti sono dotati di autonomia organizzativa ed amministrativa per quanto riguarda tutti i provvedimenti di spesa, contrattuali e convenzionali che li riguardano direttamente, con soggetti sia pubblici sia privati, nel rispetto della disciplina legislativa vigente, esclusa comunque la possibilità di provvedimenti amministrativi di carattere generale o relativi a questioni riservate ad altri organi a tal fine identificati dallo Statuto.

3. *Organi.* Gli organi del Dipartimento sono:

a) Consiglio di Dipartimento. Ne fanno parte, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori – ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato – ed il personale equiparato afferenti al Dipartimento; il Segretario amministrativo con voto deliberante e con funzioni di segretario; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato; un ugual numero di rappresentanti degli studenti secondo le modalità stabilite dal regolamento del Dipartimento. Partecipano, altresì, al Consiglio di Dipartimento, con diritto di voto, sino a tre rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali operanti nel Dipartimento.
b) Direttore. È dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza sostanziale; è eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno e dura in carica tre anni.
c) Giunta. È presieduta dal direttore ed è composta da due rappresentanti per ciascuna delle seguenti categorie: professori di prima fascia; professori di seconda fascia; ricercatori; personale tecnico-amministrativo e studenti, eletti tra quelli facenti parte del Consiglio; di essa fa parte di diritto il Segretario amministrativo con funzioni di segretario. La Giunta ha, in ogni caso, funzioni istruttorie su tutte le materie di competenza del Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore di Dipartimento è coadiuvato, nella gestione delle attività del Dipartimento, dal Segretario amministrativo, che è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore, dei conseguenti atti.

4. *Regolamento*. Entro tre mesi dalla istituzione o dal riordino del Dipartimento il Consiglio dello stesso adotta, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei presenti e secondo uno schema-tipo proposto dal Collegio dei Direttori di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, il proprio regolamento organizzativo che può prevedere:

a) un'ulteriore articolazione della Giunta di Dipartimento oltre la prefigurazione minima prevista al precedente comma 3, mantenendo la partecipazione paritaria tra le diverse componenti;
b) l'articolazione del Dipartimento in sezioni dotate di autonomia scientifica nell'ambito della programmazione generale dell'attività dipartimentale;
c) le modalità di individuazione degli studenti e dei rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca di contratti pluriennali di ricerca che partecipano al Consiglio di Dipartimento.
d) ogni altra specificazione relativa alle procedure ed allo svolgimento delle attività del Dipartimento.

5. *Dotazione di personale*. Il Dipartimento è dotato di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero degli afferenti, al volume e alla natura delle sue attività; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche anche in relazione ai risultati raggiunti.

6. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce, di norma, su base trimestrale.
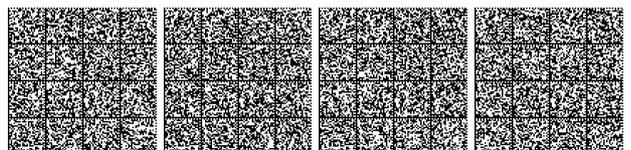
Art. 9
Facoltà

1. *Compiti*. Le Facoltà sono strutture di coordinamento, razionalizzazione e valutazione delle attività didattiche e di valutazione delle attività di ricerca dei Dipartimenti e sono preposte a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e l'organizzazione della didattica.
Le Facoltà, in particolare, attraverso i loro organi:
a) definiscono, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
b) approvano o modificano – provvedendo al successivo inoltro al Senato Accademico – gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione di loro pertinenza e di Master, in relazione a quanto previsto dalle norme di legge, sulla base delle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area Didattica o di Corso di Studio;
c) ricevono dai Dipartimenti afferenti, o dai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà per i quali hanno disposto il budget, le delibere relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori; su dette delibere il Consiglio di Facoltà, convocato entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi motivatamente ed a maggioranza degli aventi diritto al voto anche non approvando la deliberazione e rinviandola al Dipartimento con motivazione; decorso il termine di cui sopra senza che sia intervenuta una deliberazione della Facoltà, la delibera del Dipartimento diviene definitiva;
d) ricevono e trasmettono agli organi centrali dell'Università, previa verifica della conformità alle risorse disponibili, le deliberazioni dei Dipartimenti in ordine al reclutamento dei professori ordinari, associati e ricercatori;
e) definiscono per ciascun anno accademico la programmazione generale delle attività didattiche e le modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area Didattica o di Corso di Studio;
f) definiscono, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;
g) elaborano un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, per ogni Facoltà;
h) gestiscono il personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Università;
i) elaborano un piano sulle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà;
j) sono responsabili dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di Facoltà;

k) sono responsabili dell'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;
l) sono responsabili della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e placement; alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi, del calendario delle lezioni e degli esami;
m) redigono annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Nucleo di Valutazione di Facoltà un documento di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, adottando i provvedimenti di competenza in ordine alla ripartizione premiale delle risorse ed in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5 del presente Statuto;
n) promuovono collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;
o) provvedono alla manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate alla Facoltà;
p) svolgono tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

2. *Autonomia*. Si applica alle Facoltà quanto previsto all'art. 8 comma 2 per i Dipartimenti; le Facoltà sono comunque responsabili delle convenzioni relative alle attività didattiche dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione da esse coordinati.

3. *Organi*. Gli organi della Facoltà sono:
a) Consiglio di Facoltà. Ne fanno parte, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori – ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato – afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata; il Coordinatore dell'Ufficio e il Segretario amministrativo, entrambi con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Facoltà. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente del Consiglio di Facoltà rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti. Il Consiglio di Facoltà si riunisce, di norma, ogni sei mesi ed ha competenza esclusiva per i compiti indicati alle lettere a), b), c) del comma 1.
b) Giunta. Svolge funzioni istruttorie sulle materie indicate alle lettere a), b), c) del comma 1 e funzioni deliberanti su tutti gli altri compiti della Facoltà, incluse le funzioni di amministrazione dei fondi assegnati alla Facoltà. La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti ad essa afferenti e, in misura paritetica, da una rappresentanza dei professori associati e dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, secondo quanto previsto dal Regolamento di Facoltà. Ai lavori della Giunta partecipano, altresì, con diritto di voto, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà e il Segretario amministrativo e, a livello consultivo, il/i Direttori delle Scuole di Dottorato e i Presidenti dei Corsi di Studio o di Area Didattica. La Giunta si riunisce di norma con cadenza mensile.

c) Preside. È dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza; è eletto dai membri del Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno e dura in carica tre anni.
d) Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica. Opera in stretta connessione con il Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo per realizzare tutte le attività previste per la valutazione ed il conseguimento di obiettivi di qualità.
e) Osservatorio studentesco. Ha il compito di promuovere il miglioramento delle attività didattiche, di segnalarne le disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo.
f) Garante degli studenti della Facoltà. È nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni. Il Garante degli studenti è a disposizione dell'Osservatorio studentesco per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e per ricevere eventuali reclami, osservazioni e proposte. Il Garante ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

4. *Regolamento*. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio di Facoltà adotta, con delibera approvata a maggioranza dei presenti e sulla base di un Regolamento tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, il proprio Regolamento organizzativo che deve prevedere:
a) le modalità di elezione dei rappresentanti del personale e degli studenti in Consiglio di Facoltà;
b) la composizione e le modalità di designazione dei rappresentanti delle diverse categorie della Giunta;
c) la definizione, in termini di composizione e di compiti, dell'Osservatorio studentesco;
d) la composizione del Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica di Facoltà, in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5 del presente Statuto.

Il Regolamento di Facoltà potrà, tra l'altro, prevedere determinandone le modalità: la nomina di non oltre tre vicepresidi, scelti tra i docenti di ruolo, di cui uno vicario scelto tra i professori di ruolo; l'eventuale costituzione di commissioni per l'esame e la formulazione di proposte nelle materie di propria competenza; ogni altra specificazione relativa ai processi e allo svolgimento delle attività della Facoltà.

5. *Dotazione di personale*. La Facoltà è dotata di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori e ricercatori ed equiparati afferenti ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti ed alla evoluzione della popolazione studentesca.
Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, da:
a) Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà. Organizza l'Ufficio e coordina il personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà; partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante; effettua analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo.

b) Segretario amministrativo. Dipende direttamente dal Preside, è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrativo contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Preside, dei conseguenti atti; partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta.
c) Manager didattico. Costituisce l'interfaccia tra Facoltà e Corsi di Studio. Supporta il Preside e i Consigli di Area Didattica o di Corso di Studio nel monitorare la sostenibilità dell'offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla "Sapienza". Supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di Studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di placement e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo.
d) Responsabile della Segreteria studenti. Dipende dall'area organizzativa preposta a sovraintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente e si interfaccia funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà.

Art. 10
Corsi di Studio

1. I Corsi di Studio costituiscono struttura dell'offerta formativa. Essi sono, secondo la normativa vigente, Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, Corsi di Specializzazione e possono essere coordinati nell'ambito di un'Area Didattica.

2. L'Area Didattica può coincidere con un singolo Corso di Studio, o può raggruppare più Corsi di Studio – appartenenti ad una comune area scientifico culturale o a classi o gruppi di classi – articolati sequenzialmente (triennali appartenenti alla stessa classe o a classi affini e magistrali appartenenti alla stessa classe o a classi affini) e/o orizzontalmente (triennali simili, magistrali simili). Un'Area Didattica afferisce ad una singola Facoltà che ha la responsabilità della sua valutazione.

3. In base ai compiti affidati dal presente Statuto a Dipartimenti e Facoltà, si individuano due tipologie di Corsi di Studio e conseguentemente della/e relativa/e Aree Didattiche:
a) Corso/i di Studio e relativa Area/e Didattica di pertinenza di un singolo Dipartimento come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m. In tal caso spetta al Dipartimento l'assegnazione, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa, dei docenti per la copertura degli insegnamenti, incluse le attività didattiche integrative. Spetta, altresì, al Dipartimento organizzare tutte le attività di supporto.
b) Corso/i di Studio e relativa Area/e Didattica non di pertinenza di un singolo Dipartimento. Ad esso concorrono diversi Dipartimenti, ed è coordinato dalla Facoltà cui afferisce il/i Corso/i di Studio stesso. In tal caso il compito di assegnare i docenti, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa, per la copertura degli insegnamenti e di tutti gli aspetti della didattica integrativa, spetta ai Dipartimenti che concorrono all'attività del Corso di Studio.

4. Qualora il Corso di Studio preveda insegnamenti relativi a competenze non presenti all'interno del Dipartimento (comma 3, lettera a) ovvero non presenti nei Dipartimenti afferenti alla Facoltà (comma 3, lettera b), il Consiglio di Area Didattica o di Corso di Studio segnala l'esigenza alla/e Facoltà e al Dipartimento interessato (interno o esterno alla Facoltà).

5. L'Area Didattica o il singolo Corso di Studio sono coordinati da uno specifico Consiglio, la cui composizione è determinata, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo; esso è costituito da tutti i docenti del o dei Corsi di Studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio.

6. I docenti che compongo un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare – in accordo con il/i Dipartimento/i coinvolto/i – le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.

7. I Consigli operano in conformità alla legislazione vigente e al Regolamento Didattico di Ateneo. Assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento e individuano annualmente i docenti, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa, che ricoprono i singoli insegnamenti dei Corsi di Studio, acquisite le eventuali proposte dei Dipartimenti.

8. Nuovi Corsi di Studio sono istituiti su proposta di uno o più Dipartimenti, che devono indicare l'Area Didattica di riferimento, eventualmente proponendone l'attivazione se non già esistente e le risorse necessarie, ed in particolare la copertura didattica assicurata dai Dipartimenti proponenti per tutto il periodo di durata del Corso. Detta proposta viene trasmessa alla/e Facoltà interessata/e per la relativa approvazione e il successivo inoltro al Senato Accademico.

Art. 11
Centri di ricerca, Centri di servizi e Centri misti

1. La "Sapienza" può istituire, con decreto del Rettore e sulla base di conformi deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, (Centri di ricerca, Centri di servizi e Centri di ricerca e servizi).

2. Le competenze dei Centri sono di natura interdipartimentale o mista tra Dipartimenti ed Amministrazione, finalizzate a potenziarne le possibilità di ricerca e/o di servizio mediante l'integrazione interdisciplinare o la migliore utilizzazione delle risorse. Il loro numero non può essere superiore al 50% di quello dei Dipartimenti. I relativi regolamenti sono approvati dal Senato Accademico, sulla base di un Regolamento tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze. I Centri di ricerca possono essere istituiti su proposta di almeno due Dipartimenti, che ne assicurano la direzione. Nel caso dei Centri di ricerca il Comitato direttivo, che ha potere di amministrazione, è espressione dei Dipartimenti che danno origine al Centro.

3 L'istituzione ed i regolamenti dei Centri di ricerca, dei Centri di servizi e dei Centri di ricerca e servizi sono deliberati, sulla base delle relazioni dei Dipartimenti proponenti e dell'Amministrazione, dal Senato Accademico riguardo alle finalità scientifico-culturali e dal Consiglio di Amministrazione riguardo alla sostenibilità economico-organizzativa.

4. I Musei della "Sapienza" costituiscono un "Polo Museale e dell'Orto Botanico", articolato in aree, quale centro di spesa autonomo; il Senato Accademico ne approva il Regolamento, assicurando il collegamento dei singoli Musei con i Dipartimenti di afferenza.

5. Le Biblioteche della "Sapienza" costituiscono un "Sistema Bibliotecario", articolato in aree, quale centro di spesa autonomo; il Senato Accademico ne approva il Regolamento, assicurando il collegamento delle Biblioteche dell'area con i Dipartimenti e/o le Facoltà di competenza. La direzione delle Biblioteche è affidata al personale bibliotecario in possesso di adeguata qualifica e professionalità.

6. La "Sapienza" può promuovere o partecipare, sulla base di apposite convenzioni, a Centri interuniversitari, Consorzi, Società consortili, Società consortili a responsabilità limitata, cui possono concorrere altre Università o strutture di altre Università, nonché altri Enti Pubblici o istituzioni private. Sulle proposte relative sono chiamati ad esprimersi positivamente, con la maggioranza assoluta dei componenti, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione ai quali saranno sottoposte periodiche relazioni sullo sviluppo delle attività.

TITOLO TERZO

Organi centrali di programmazione e indirizzo

Art. 12
Organi e strutture dell'Università

1. Gli organi di governo della "Sapienza" sono il Rettore, il Senato Accademico ed il Consiglio di amministrazione. Sono, altresì, organi dell'Ateneo, nell'ambito delle rispettive competenze, il Comitato di supporto strategico e valutazione, il Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica d'Ateneo, il Collegio dei Direttori di Dipartimento, il Collegio dei Sindaci.

2. Sono strutture della "Sapienza" i Dipartimenti, le Facoltà, l'Amministrazione, i Centri. Il Senato Accademico approva l'istituzione, la riorganizzazione e la modifica di Dipartimenti, Facoltà e Centri, sentito il Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione approva la struttura dell'Amministrazione, su proposta della Direzione generale, sentito il Senato Accademico.
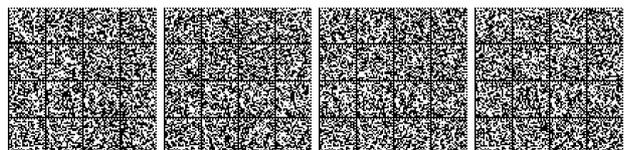
Art. 13
Rettore

1. Il Rettore rappresenta la "Sapienza" ad ogni effetto di legge e ne garantisce autonomia ed unità culturale.

2. Il Rettore, oltre alle competenze previste dalla legge:
a) è responsabile dell'applicazione dello Statuto;
b) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;
c) propone annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, anche sulla base delle indicazioni del Comitato di supporto strategico e valutazione e del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo, gli obiettivi per i Dipartimenti, le Facoltà e la Direzione generale;
d) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;
e) può rinviare agli organi collegiali, per una sola volta e con documento motivato, una delibera assunta al fine di richiederne un riesame;
f) riferisce annualmente alla comunità della "Sapienza" sugli obiettivi e i risultati conseguiti;
g) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti;
h) può assumere, in caso di comprovata urgenza, i provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva;
i) dispone l'articolazione delle responsabilità relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, identificando i responsabili organizzativi come datori di lavoro.

3. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno e dura in carica quattro anni. Partecipano alle elezioni i professori di ruolo, i ricercatori e personale equiparato, gli studenti che fanno parte dei Consigli di Facoltà, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ed il personale dirigente e tecnico-amministrativo.

4. Il peso elettorale complessivo degli studenti eletti nei Consigli di Facoltà, fissato il numero totale degli aventi diritto al voto, è calcolato matematicamente:
a) per un terzo rispetto al numero dei docenti di ciascuna Facoltà;
b) per due terzi rispetto al numero degli studenti iscritti in ciascuna Facoltà nell'anno accademico precedente a quello in cui si svolgono le elezioni.

5. Ai voti espressi dal personale dirigente e tecnico-amministrativo è assegnato un peso pari al 15% dell'elettorato rappresentato da professori e ricercatori. Qualora però partecipi alle elezioni un numero di appartenenti a detto personale inferiore al 40% degli aventi diritto, tale peso è ridotto proporzionalmente agli effettivi votanti.

6. Il Regolamento elettorale stabilirà le modalità per l'espressione del voto; esse comunque devono assicurarne la segretezza.

7. Il Rettore nomina un Prorettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, che fa parte del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione, che lo coadiuva nella sua attività e lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento. In caso di anticipata cessazione del mandato rettorale, il Prorettore vicario svolge le funzioni del Rettore fino alla nomina del nuovo Rettore. Entro sei mesi dalla data prevista di cessazione del Rettore dalla carica, il Decano indice le elezioni.

Art. 14
Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività didattiche e di ricerca dell'Università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture scientifiche e didattiche.

2. Il Senato Accademico, in particolare, delibera:
   a) il piano pluriennale di sviluppo della "Sapienza", sentite le strutture scientifiche e didattiche e, per gli aspetti di competenza, il Consiglio di Amministrazione;
   b) gli obiettivi da assegnare ai Dipartimenti e alle Facoltà in tema di ricerca e di didattica e al Direttore generale per quanto di sua competenza;
   c) tutti i Regolamenti dell'Università in materia di didattica e di ricerca, sentito per quanto concerne le implicazioni amministrative e finanziarie il Consiglio di Amministrazione;
   d) le proposte di costituzione, scioglimento e modifica dei Dipartimenti;
   e) l'istituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università, sentiti per gli aspetti di competenza gli organi delle strutture interessate;
   f) i criteri per la ripartizione tra i Dipartimenti e le Facoltà delle risorse finanziarie e del budget per il personale docente, tenuto conto degli esiti delle valutazioni periodiche;
   g) la relazione sulla ricerca e la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca, tenuto anche conto dei dati sull'attività scientifica dei Dipartimenti, anche in relazione ai singoli docenti;
   h) la relazione sulla didattica, anche sulla base dei dati sull'attività didattica dei singoli docenti;
   i) il Regolamento Didattico, che disciplina gli ordinamenti dei Corsi di studio, delle Scuole di specializzazione e il Manifesto degli Studi;
   j) l'entità massima annuale dell'attività didattica integrativa e i relativi criteri di assegnazione;
   k) le richieste di mobilità interna di professori ordinari, associati, ricercatori ed equiparati;
   l) le modifiche di Statuto, sentito per quanto concerne le implicazioni amministrative e finanziarie, il Consiglio di Amministrazione; per le modifiche statutarie è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

Il Senato Accademico esprime altresì pareri sul bilancio preventivo e sul Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università.

3. Il Senato Accademico è composto dai seguenti membri:
- Rettore;
- Prorettore vicario;
- Presidi di Facoltà;
- Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento;
- 6 Direttori di Dipartimento anche in rappresentanza dei professori ordinari, uno per ciascuna di 6 macroaree dei settori scientifico-disciplinari, determinate dal Senato Accademico;
- 6 professori associati in rappresentanza dei professori associati, uno per ciascuna di 6 macroaree scientifico-disciplinari;
- 6 ricercatori in rappresentanza dei ricercatori, uno per ciascuna di 6 macroaree scientifico-disciplinari;
- 6 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Fa inoltre parte del Senato Accademico una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti come sopra determinati.

Al Senato Accademico partecipa il Direttore generale con diritto di parola e senza diritto di voto.

4. Il Direttore generale svolge le funzioni di segretario del Senato Accademico, anche avvalendosi di propri collaboratori.

5. I componenti elettivi del Senato Accademico durano in carica tre anni.

6. Per la valutazione dei progetti di ricerca il Senato Accademico si avvale di una specifica “Commissione ricerca”, di cui all’art. 4.

Art. 15
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di programmazione, di indirizzo e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università.

2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare approva:

a) gli obiettivi da assegnare alle Facoltà, ai Dipartimenti, ai Centri e al Direttore generale, per la parte di sua competenza;
b) il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, sentito il Senato Accademico ed il Collegio dei Direttori di Dipartimento e ogni altro regolamento non di competenza del Senato Accademico;
c) i bilanci, sentito il Senato Accademico;
d) un documento annuale di bilancio sociale per informare, tutta la comunità e i suoi interlocutori, sulle scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate rispetto alle finalità istituzionali;
e) la politica di gestione dei beni immobili, i programmi edilizi ed i relativi interventi attuativi, sentito il Senato Accademico;
f) i criteri generali per l’organizzazione della Direzione generale e la ripartizione del personale tecnico- amministrativo fra tutte le strutture dell’Università;

g) i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, sentito il Senato Accademico;
h) le convenzioni ed i contratti di sua competenza;
i) le iniziative degli studenti nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero.

3. Il Consiglio di Amministrazione esprime pareri sugli atti del Senato Accademico concernenti la programmazione dello sviluppo dell'Università.

4. Il Consiglio di amministrazione è composto da 11 membri:
a) il Rettore ;
b) il Prorettore vicario;
c) il Direttore generale;
d) due rappresentanti dei professori di prima fascia;
e) due rappresentanti dei professori di seconda fascia;
f) due rappresentanti dei ricercatori e del personale equiparato;
g) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Esso è integrato con rappresentanti degli studenti, in misura pari al 15% dei suddetti componenti, nonché con massimo tre componenti nominati dal Rettore, esterni alla "Sapienza", individuati tra qualificati esponenti di Fondazioni, di Onlus, di istituzioni di finanziamento della ricerca, anche private purché no profit, o tra eminenti personalità della ricerca scientifica. Su detti componenti il Rettore acquisisce il parere preventivo favorevole del Senato Accademico; ai fini della determinazione del numero legale, si tiene conto dei componenti nominati dal Rettore soltanto se intervengono alla seduta.

5. Il Direttore generale svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi di propri collaboratori.

6. I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni.

Art. 16
Comitato di supporto strategico e valutazione

1. Il Comitato di supporto strategico e valutazione, che relaziona al Rettore, svolge le seguenti attività:
a) fornisce supporto all'attività di programmazione, di indirizzo e di controllo strategico svolto dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione;
b) effettua analisi su politiche e programmi specifici della Direzione generale e formula proposte sulla sistematica generale dei controlli interni;
c) valuta il raggiungimento degli obiettivi da parte dei singoli dirigenti, dopo aver acquisito le relative valutazioni del Direttore generale;
d) valuta il conseguimento degli obiettivi da parte del Direttore generale;
e) definisce i criteri per la pesatura delle posizioni dirigenziali;
f) svolge funzioni di organismo indipendente di valutazione;
g) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dal Consiglio di Amministrazione.
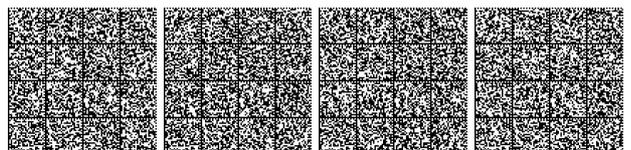
2. Un apposito regolamento disciplina la composizione, in accordo con quanto indicato all'art. 3, comma 5 del presente Statuto, la durata e le modalità di funzionamento del Comitato di supporto strategico e valutazione.

Art. 17
Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo

1. Il Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo, istituito ai sensi dell'art. 3 comma 5 del presente Statuto, di seguito indicato come Nucleo di Valutazione di Ateneo o come Nucleo, ha il compito primario di garantire la valutazione delle attività didattiche, delle attività di ricerca e dei servizi.
Il Nucleo opera in piena autonomia e provvede a:

a. raccogliere, esaminare ed organizzare i dati necessari alla valutazione di tutte le strutture, delle attività didattiche e di ricerca che in esse si svolgono;
b. predisporre i rapporti periodici di valutazione da trasmettere agli organi di valutazione nazionali;
c. raccogliere i dati e le informazioni per l'elaborazione delle linee programmatiche e degli obiettivi stabiliti o da stabilire dagli organi di governo dell'Università;
d. esprimere pareri e valutazioni ex ante sull'organizzazione delle attività didattiche e di ricerca;
e. esprimere valutazioni ex post relativamente al reclutamento operato dai Dipartimenti;
f. formulare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione proposte per il miglioramento e l'ottimizzazione dell'organizzazione delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi;
g. acquisire periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti, dandone pubblicità;
h. svolgere attività di monitoraggio anche in relazione all'attuazione delle linee programmatiche e al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Università;
i. trasmettere al Rettore un rapporto annuale sulle proprie attività e sullo stato di avanzamento delle indagini in corso;
j. svolgere tutti gli altri compiti previsti dalla normativa.

2. Il Nucleo elabora specifiche metodologie di indagine, attraverso la costruzione di parametri e di indicatori quantitativi e qualitativi, che tengano conto della peculiarità funzionale e organizzativa della "Sapienza", nonché delle indicazioni degli organi nazionali di valutazione. I suddetti parametri sono, infine, approvati dal Senato Accademico.

3. Il Nucleo collabora con il Comitato di supporto strategico e valutazione, in ordine all'elaborazione delle linee programmatiche e alle attività di verifica sul corretto utilizzo delle risorse da parte delle strutture preposte alla didattica e alla ricerca, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti.

4. Il Nucleo di valutazione di Ateneo indirizza e coordina funzionalmente le attività dei Nuclei di valutazione di Facoltà ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle rilevazioni e valutazioni attinenti alla efficienza e alla efficacia dei corsi, nonché al rispetto dei requisiti quantitativi e qualitativi posti dalla normativa vigente e dall'autonoma disciplina della "Sapienza".
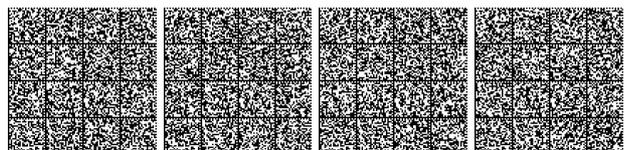
Il Nucleo rende note le proprie considerazioni finali, anche sui singoli Nuclei di Facoltà, alla fine di ogni anno accademico e comunque prima di ogni eventuale ripartizione delle risorse per l'anno accademico successivo.

5. La trasmissione delle informazioni richieste dal Nucleo alle diverse strutture dell'Ateneo è obbligatoria.

6. Un apposito regolamento disciplina la composizione, in accordo con quanto indicato all'art. 3 comma 5, la durata e le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 18
Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è costituito dai Direttori di Dipartimento ed è organo di coordinamento interdipartimentale con funzioni di raccordo delle politiche per il raggiungimento delle finalità istituzionali della ricerca.

2. Il Collegio propone gli indicatori per l'assegnazione ai Dipartimenti della dotazione ordinaria e del budget del personale tecnico-amministrativo.

3. Il Collegio svolge funzioni consultive sui Regolamenti dei Dipartimenti, sulla programmazione dell'attività di ricerca scientifica, sulla destinazione delle risorse per la ricerca e per le attrezzature e sull'organizzazione delle strutture scientifiche della "Sapienza" nonché su ogni argomento che il Rettore o altri organi dell'Università intendano sottoporgli; inoltre dà parere sull'istituzione delle Scuole di Dottorato.

4. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente ed una Giunta secondo un proprio Regolamento approvato dal Senato Accademico.

Art. 19
Collegio dei Sindaci

È istituito il Collegio dei Sindaci, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
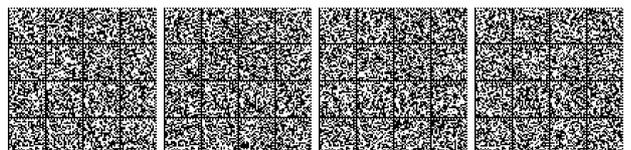
TITOLO QUARTO

Uffici e organizzazione

Art. 20
Direzione generale

1. La “Sapienza” si avvale per lo svolgimento delle sue attività, oltre che dei Dipartimenti e delle Facoltà e, ove costituiti, dei Centri, della Direzione generale e dell’Amministrazione. La Direzione generale ha la responsabilità diretta delle attività indicate al precedente art. 7, comma 2 e del coordinamento delle attività gestionali e amministrative.

2. La Direzione generale è articolata in aree organizzative, dotate di autonomia attuativa ed organizzativa che, in relazione alle diverse esigenze, possono assumere la forma di Centri di spesa autonomi o di Centri di responsabilità amministrativa, ai quali si applicano le procedure di contabilità analitica e di ribaltamento dei costi. La responsabilità di ciascuna area organizzativa è affidata ad un dirigente che opera per la realizzazione degli obiettivi assegnati all’area dal Direttore generale. L’organizzazione delle aree è stabilita da apposito documento di riorganizzazione della “Sapienza” predisposto dalla Direzione generale, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

3. *Infosapienza* è un Centro di spesa ad ordinamento speciale, di programmazione e di sviluppo tecnologico, finalizzato al supporto della *Information Communication Technology* della “Sapienza”. Il Centro di spesa è diretto, per gli aspetti d’indirizzo e programmazione, da un delegato del Rettore, coadiuvato a titolo consultivo da un Comitato, ed ha un dirigente responsabile tecnico-amministrativo, nominato dal Direttore generale. Essi hanno, rispettivamente, capacità progettuale e gestionale tecnico-amministrativa. Il Centro di spesa ha capacità di acquisizione di commesse e di entrate, formula un piano di spese nell’ambito dello stanziamento annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione, esercita autonomi poteri di spesa, predispone alla fine dell’anno finanziario un rendiconto delle spese ed una relazione generale sull’attività.

4. E’ possibile istituire Centri di responsabilità amministrativa di particolare rilevanza strategica regolamentati da specifica normativa, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze, e coordinati direttamente dal Rettore e/o dal Direttore generale.

5. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Rettore ai sensi delle disposizioni vigenti, su delibera conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei presenti.

6. Il Direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni e può essere revocato nei casi previsti dalla legge, sulla base di deliberazioni conformi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei presenti.

7. Il Direttore generale, sulla base degli obiettivi assegnati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, affida gli obiettivi ai dirigenti di ciascuna delle aree in cui si articola la Direzione generale, seguendo il complesso delle attività gestionali nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla dirigenza dello Stato. L'insieme degli obiettivi assegnati ai dirigenti di ciascuna delle aree assume la forma di Piano Esecutivo di Gestione che viene reso noto dal Rettore all'inizio di ciascun anno.

8. Il Direttore generale verifica semestralmente l'attività dei dirigenti, esercitando altresì il potere sostitutivo nei casi di inerzia degli stessi. Egli è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo dell'Università, fatte salve le sfere di autonomia delle singole strutture riconosciute dal presente Statuto; predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Università; esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

9. I dirigenti collaborano con il Direttore generale e rispondono del raggiungimento degli obiettivi ad essi assegnati. Il conferimento dell'incarico ai dirigenti è disposto, sentito il Rettore, dal Direttore generale. Ai dirigenti spetta, nell'ambito dei poteri e del budget loro assegnato, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. L'affidamento ad un dirigente di un'area organizzativa può essere revocato, nel rispetto della vigente normativa, dal Direttore generale qualora il dirigente non abbia conseguito almeno i 2/3 degli obiettivi assegnati.

Art. 21
Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Le attività amministrative, finanziarie e contabili sono regolate da apposito regolamento che disciplina il sistema budgetario, i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.

2. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Art. 22
Istituzioni per le attività assistenziali

1. L'attività assistenziale prestata dalle Facoltà interessate è organizzata e gestita nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, anche attraverso istituzioni autonome dotate di personalità giuridica e autonomo bilancio ai sensi della vigente normativa ed in particolare dell'art. 6, comma 1, lettera a) della legge 30 novembre 1998, n. 419, nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Università e dei seguenti principi generali:

a) accesso alle funzioni assistenziali dei docenti di ruolo secondo il principio delle pari opportunità e nella considerazione, in particolare, del curriculum scientifico assistenziale;

b) salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca nelle strutture assistenziali convenzionate, nel rispetto dello stato giuridico universitario.

2. Le Facoltà interessate all'attività assistenziale danno luogo ad un coordinamento, presieduto dal Rettore o suo delegato e composto dai Presidi o loro delegati. Il Coordinamento coadiuva il Rettore nei rapporti con la Regione, sia per la promozione dell'attività formativa nell'area sanitaria, che per tutte le questioni che riguardano i rapporti con le Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento, con le Aziende sanitarie territoriali, con gli IRCCS e con ogni altra struttura sanitaria. Il Coordinamento, altresì, provvede in ordine alla mobilità interaziendale ed interfacoltà dei docenti strutturati, nel rispetto delle norme generali previste dal presente Statuto.

3. Il personale universitario, docente, dirigente e tecnico-amministrativo, concorre ai fini previsti dal precedente comma 1 in relazione alle intese con i Servizi Sanitari Regionali. Il trattamento economico accessorio, oltre il trattamento fondamentale, è stabilito e corrisposto secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dai CCNL del Comparto e dell'Area dirigenza universitaria, oltre che dalle relative convenzioni con i Servizi Sanitari Regionali.

Art. 23
Attività sportive, ricreative e sociali

1. La "Sapienza" incentiva la pratica sportiva nell'ambito universitario, in quanto elemento fondamentale della formazione dello studente, e favorisce le attività sportive, ricreative, sociali e culturali del proprio personale.

2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, al Centro Universitario Sportivo Italiano e/o ad altri enti sportivi legalmente riconosciuti, sotto il controllo dell'Università o in modo autonomo secondo modalità stabilite dagli organi accademici. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i finanziamenti stanziati appositamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e mediante fondi universitari e di diversa provenienza che siano destinati all'incentivazione dell'attività sportiva.

3. Le attività ricreative, sociali e culturali del personale universitario possono essere attivate ai sensi del CCNL del Comparto Università e sulla base di apposito regolamento.

TITOLO QUINTO

Disposizioni finali e transitorie

Art. 24
Regolamenti

Il Regolamento didattico dell'Università disciplina, in conformità alla legislazione vigente, gli ordinamenti dei Corsi di Studio per i quali l'Università rilascia titoli accademici. E' approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, sulla base degli ordinamenti deliberati dai Consigli di Facoltà, sentiti i Consigli di Dipartimento e quelli di Area Didattica o di Corso di Studio, per le rispettive competenze. Il Senato Accademico può, in caso di dissenso sul loro contenuto, rinviarli con richiesta motivata di riesame alla struttura proponente. Il Regolamento è emanato dal Rettore, con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legislazione vigente.

Art. 25
Validità delle votazioni per l'elezione delle rappresentanze

1. Le votazioni per la designazione dei membri degli organi collegiali di governo dell'Università e di quelli delle strutture didattiche e di ricerca sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto. In caso contrario l'elezione viene reiterata per una volta; in caso di ulteriore non validità dell'elezione la rappresentanza di categoria manca per l'intera durata dell'organo.

2. Le elezioni della componente studentesca negli organi disciplinati dal presente Statuto danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi contemporaneamente e nei periodi in cui si svolgono le lezioni nelle diverse Facoltà. È favorita la contemporanea indizione di elezioni per gli organi centrali dell'Università e per le rappresentanze degli studenti nei Consigli di Facoltà.

3. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni previste nel presente Statuto o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione dell'organo.

Art. 26
Disposizioni relative alla durata dei mandati elettivi, alle ineleggibilità e incompatibilità

1. I mandati di tutte le cariche elettive e dei Nuclei di valutazione sono consecutivamente limitati a due, comprensivi dei mandati già effettuati o in corso, e non sono derogabili se non in caso di modifiche della composizione di una Facoltà o di un Dipartimento per oltre il 50% dei componenti, esclusi i casi di quiescenza.

In caso di sopravvenienza di tali modifiche è consentito un ulteriore mandato oltre a quello in corso. L'ineleggibilità si protrae per la durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico, aumentata di un anno.

2. Non può far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione chi faccia parte del Senato Accademico e viceversa, con l'eccezione del Rettore e del Prorettore Vicario. Non può far parte del Comitato di supporto strategico e valutazione o del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo chi sia componente a qualsiasi titolo degli organi di governo dell'Università. In caso di incompatibilità l'interessato deve optare entro trenta giorni dalla seconda elezione. Qualora non venga esercitata l'opzione entro il predetto termine temporale, s'intende acquisita l'opzione per la elezione o designazione più recente.
Le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Preside di Facoltà e Direttore di Dipartimento sono tra loro incompatibili.

3. Non è eleggibile alla carica di Preside di Facoltà o di Direttore di Dipartimento chi abbia ricoperto le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Presidente del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo o del Comitato di supporto strategico e valutazione. Non è eleggibile alla carica di Direttore di Dipartimento chi sia stato Rettore, Prorettore vicario, Preside di Facoltà. L'ineleggibilità si protrae per la durata del mandato delle rispettive cariche aumentata di un anno.

4. Il Senato Accademico determina i casi in cui l'attività in istituzioni pubbliche o private diverse dalla "Sapienza" sia incompatibile con l'attività istituzionale, oltre quanto già disciplinato dalla legge.

Art. 27
Disposizioni generali, transitorie e finali

1. La denominazione "docenti" comprende professori di ruolo e ricercatori; la denominazione "professori di ruolo" comprende professori di I fascia-professori ordinari e professori di II fascia-professori associati; la denominazione professori ordinari o professori di I fascia comprende anche i professori fuori ruolo; la denominazione ricercatori-professori aggregati comprende anche il personale equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e della legge 19 novembre 1990 n. 341; la denominazione "personale tecnico-amministrativo" comprende il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e socio-sanitario, nonché – limitatamente ai Dipartimenti – i collaboratori ed esperti linguistici ove presenti.

2. La denominazione "strutture organizzative" comprende, quando non meglio specificato:
a) Le Facoltà e i Dipartimenti, quali strutture fondamentali obbligatorie, nonché i Centri, tutti organizzati come Centri di spesa autonomi;
b) le aree dell'Amministrazione organizzate come Centri di spesa o come Centri di responsabilità amministrativa.

3. Gli organi collegiali delle Facoltà e dei Dipartimenti deliberano in composizione differenziata sulle materie riservate per legge.

4. Il Senato Accademico stabilisce la durata compensativa dei mandati degli organi, ove si dia luogo a rinnovo anticipato a seguito delle innovazioni statutarie.

5. Il Senato Accademico operante al momento dell'approvazione dello Statuto, resta in carica fino alla scadenza del suo mandato, fatta salva la modifica relativa agli Atenei Federati.

6. Il Consiglio di Amministrazione, operante al momento dell'approvazione dello Statuto, resta in carica fino alla scadenza del suo mandato; il Consiglio è peraltro immediatamente integrato con le componenti non elettive, di cui all'art. 15, comma 4, con mandato che cessa con la scadenza del mandato complessivo del Consiglio.

7. Al Rettore, al Prorettore vicario, ai membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione o ad altre cariche istituzionali possono essere corrisposti indennità e/o gettoni di presenza per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

8. Alle Facoltà costituite o ridefinite a seguito dell'entrata in vigore del presente Statuto sono assegnati spazi, personale e risorse. In prima applicazione alle Facoltà e ai Dipartimenti sono assegnati il personale, gli spazi e le risorse attualmente in dotazione. Il Consiglio di Amministrazione determina la data a partire dalla quale le Facoltà ed i Dipartimenti possono procedere alla rideterminazione degli spazi loro assegnati.

9 I Centri interdipartimentali in atto cessano dalle loro funzioni decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto. Entro tale termine sono prorogati – previa istruttoria condotta da apposita Commissione mista Senato Accademico-Consiglio di Amministrazione – i Centri per i quali sia stata approvata la conferma o sono istituiti i Centri, secondo quanto previsto dal presente Statuto, nei quali possono confluire anche i Centri disattivati. Con delibera del Consiglio di Amministrazione le risorse in dotazione ai Centri disattivati sono assegnati, di norma, ai nuovi Centri in cui essi siano confluiti o, nel caso di cessazione, ai Dipartimenti di pertinenza.

10. In prima applicazione, nel ruolo di Direttore generale subentra l'attuale Direttore amministrativo, secondo le scadenze e le clausole contrattuali per quest'ultimo stabilite.

11. Le attribuzioni degli Atenei Federati, di cui all'art. 4 dello Statuto emanato in data 16 novembre 1999, sono attribuite alle Facoltà di cui al presente Statuto nei limiti e con le modalità da questo stabilite. Contestualmente i poteri delle Facoltà in ordine alla gestione del budget docente e delle relative procedure concorsuali sono trasferiti ai Dipartimenti nei limiti e con le modalità di cui al presente Statuto.

12. Accordi di programma con i competenti Ministeri possono prevedere attribuzioni decentrate di funzioni che, nel rispetto dello Statuto, assicurino alle attività istituzionali efficacia, efficienza e correlazione con gli obiettivi strategici di cui al precedente art. 3.

10A09989
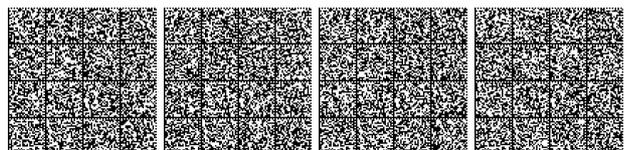
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 18 maggio 2010.

Approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per l'anno 2009.

IL PRESIDENTE

Nella seduta del 18 maggio 2010, composto come da verbale;

Visto l'art. 29-*bis* del decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 22 del regolamento di amministrazione e contabilità;

Visto lo schema del conto finanziario per l'esercizio 2009 e la relazione illustrativa, predisposti a cura del servizio di ragioneria, inviati al Segretario generale per l'esame del Collegio dei revisori dei conti e successivamente per l'approvazione del Comitato di Presidenza;

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti in data 14 aprile 2010, che ha espresso parere favorevole in ordine alla concordanza dei risultati esposti nel conto finanziario con le scritture contabili;

Vista la proposta del Comitato di Presidenza;

Acquisito il parere favorevole all'approvazione del conto finanziario 2009, espresso dall'Ufficio bilancio;

Delibera

l'approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per l'anno 2009 e la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 maggio 2010

Il presidente: GOBBI

ALLEGATO

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2009

PARTE I - ENTRATE

Cat/Cap	TIPO DI ENTRATA	PREV. INIZ.	VARIAZIONE	PREV.DEFIN.	ENTRATE ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	MAG/MIN ACCERTAMENTI
I-1	Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	3.776.094,41	-671.035,41	3.105.059,00	3.105.059,00	3.105.059,00	0,00	0,00
	Totale Cat. I	**3.776.094,41**	**-671.035,41**	**3.105.059,00**	**3.105.059,00**	**3.105.059,00**	**0,00**	**0,00**
II-1	Proventi derivanti da rilascio di copie di atti del C.P.G.T.	0,00	219,03	219,03	274,47	274,47	0,00	55,44
II-2	Proventi derivanti dalla vendita di beni dichiarati fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II-3	Partite di giro varie	0,00	13.185,27	13.185,27	13.185,27	13.185,27	0,00	0,00
II-4	Altre entrate	0,00	2.606,76	2.606,76	2.606,76	2.606,76	0,00	0,00
II-5	Entrate derivanti dalle quote versate dai giudici tributari per la partecipazione ai corsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Cat. II	**0,00**	**16.011,06**	**16.011,06**	**16.066,50**	**16.066,50**	**0,00**	**55,44**
III-1	Avanzo di Amministrazione	0,00	41.308,46	41.308,46	0,00	0,00	0,00	41.308,46
	Totale Cat. III	**0,00**	**41.308,46**	**41.308,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.308,46**
	TOTALE ENTRATE	**3.776.094,41**	**-613.715,89**	**3.162.378,52**	**3.121.125,50**	**3.121.125,50**	**0,00**	**41.363,90**

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO 2009 PARTE II - SPESA

Num.	Denominazione Capitoli	GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
	Categoria I - Spese generali e di amministrazione	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
101	Compensi *"fissi"* spettanti ai Componenti del Consiglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Compensi *"per la parte variabile"* spettanti ai Componenti del Consiglio (art. 27, 1° c., D. L.vo 545/92)	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	918.438,00	161.562,00	1.080.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
103	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione ai Componenti del Consiglio (art. 27, 2° c., D. L.vo 545/92)	175.000,00	-11.476,51	163.523,49	130.496,37	33.027,12	163.523,49	0,00	12.282,08	12.282,08	0,00	12.282,08	0,00
103 bis	Spese connesse all'attività del Comitato per le pari opportunità in magistratura tributaria (art. 7 bis del regolamento interno)	25.000,00	-21.614,51	3.385,49	2.723,58	661,91	3.385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Spese per il rinnovo del Consiglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione al Personale dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio, in occasione di ispezioni c/o le Commissioni Tributarie (art. 24, u.c., D. L.vo 545/92)	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.930,28	0,00	1.930,28	69,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Rimborso spese di viaggio alle persone convocate dal Consiglio in qualità di testi nei procedimenti disciplinari	2.000,00	-600,00	1.400,00	1.383,71	0,00	1.383,71	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Spese di rappresentanza	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.451,09	0,00	1.451,09	48,91	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
108	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla I Categoria	94.500,00	-725,44	93.774,56	70.330,92	23.443,64	93.774,56	0,00	23.678,24	23.678,24	0,00	23.678,24	0,00
109	Compensi ai Revisori dei Conti ed a terzi	42.000,00	-10.550,00	31.450,00	23.587,50	7.862,50	31.450,00	0,00	10.623,45	8.567,50	2.055,00	10.622,50	0,95
110	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	5.000,00	-117,96	4.882,04	4.882,04	0,00	4.882,04	0,00	2.560,25	2.311,97	0,00	2.311,97	248,28
	TOTALE CATEGORIA I €	**1.431.500,00**	**-49.584,42**	**1.381.915,58**	**1.155.223,49**	**226.557,17**	**1.381.780,66**	**134,92**	**319.744,02**	**317.439,79**	**2.055,00**	**319.494,79**	**249,23**

Num.	Denominazione Capitoli	GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
	Categoria II - Trattamenti economici di attività	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
201	Compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di Segreteria, effettuato fuori dell'orario d'ufficio.	178.000,00	-53.000,00	125.000,00	108.145,80	13.040,11	121.185,91	3.814,09	55.709,37	55.703,42	0,00	55.703,42	5,95
202	Indennità al personale di Segreteria per la reperibilità e la disponibilità per eccezionali esigenze di servizio e progetti finalizzati	385.000,00	-181.750,00	203.250,00	180.827,52	20.311,29	201.138,81	2.111,19	200.675,47	200.672,30	0,00	200.672,30	3,17
202 bis	Provvidenze ed interventi assistenziali a favore del personale di segreteria	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Spese per servizio di mensa od in forma alternativa (art. 21, 3° c., del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	72.000,00	-3.776,03	68.223,97	62.019,74	4.921,87	66.941,61	1.282,36	5.058,71	5.058,71	0,00	5.058,71	0,00
204	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla II Categoria	204.800,00	-97.458,00	107.342,00	87.966,38	16.658,75	104.625,13	2.716,87	94.707,88	94.707,88	0,00	94.707,88	0,00
	TOTALE CATEGORIA II €	**841.800,00**	**-337.984,03**	**503.815,97**	**438.959,44**	**54.932,02**	**493.891,46**	**9.924,51**	**356.151,43**	**356.142,31**	**0,00**	**356.142,31**	**9,12**

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO 2009 PARTE II - SPESA

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
Num	Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
301	Spese per canone di locazione dell'immobile della sede del Consiglio ed oneri accessori	808.000,00	-33.759,32	774.240,68	774.240,68	0,00	774.240,68	0,00	1.113,26	1.113,26	0,00	1.113,26	0,00
302	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria ed adattamento dei locali e relativi impianti	5.000,00	5.000,00	10.000,00	8.866,09	1.133,91	10.000,00	0,00	10.719,60	10.539,60	0,00	10.539,60	180,00
303	Spese per il riscaldamento ed il condizionamento aria dei locali	32.000,00	2.197,91	34.197,91	29.553,42	4.644,49	34.197,91	0,00	7.134,26	7.134,26	0,00	7.134,26	0,00
304	Spese per la pulizia dei locali, per traslochi, facchinaggio, lavatura e smacchiatura di tappeti e tendaggi e per l'acquisto di materiali per i servizi igienici	143.000,00	-10.300,00	132.700,00	124.283,16	8.284,09	132.567,25	132,75	8.689,50	8.689,50	0,00	8.689,50	0,00
305	Spese per l'acquisto e rilegatura libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la Biblioteca del Consiglio	3.000,00	609,57	3.609,57	2.988,57	621,00	3.609,57	0,00	290,60	290,60	0,00	290,60	0,00
306	Spese per la stampa del "Notiziario" del Consiglio	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Spese postali e telegrafiche	8.000,00	-800,00	7.200,00	5.336,79	1.363,21	6.700,00	500,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
308	Spese per canoni di manutenzione, per fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.	56.000,00	-9.000,00	47.000,00	41.582,97	5.417,03	47.000,00	0,00	5.920,01	5.920,01	0,00	5.920,01	0,00
309	Spese per l' acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumo	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	7.729,43	1.270,57	9.000,00	0,00	5.334,00	5.334,00	0,00	5.334,00	0,00
310	Spese per incontri di studio, seminari, convegni e conferenze per la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari; pubblicazione dei relativi atti	148.000,00	-54.656,95	93.343,05	64.800,22	28.542,83	93.343,05	0,00	199.155,02	191.823,46	0,00	191.823,46	7.331,56
310 bis	Partecipazione dei giudici tributari alle spese per incontri di studio, seminari e pubblicazione dei relativi atti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Spese per l'acquisto e la locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informatici per la elaborazione dei dati afferenti alle funzioni istituzionali del Consiglio, nonché per la manutenzione, per le apparecchiature, per l'assicurazione di quelle elettroniche e per la formazione del personale in servizio presso il Consiglio	65.000,00	-7.300,00	57.700,00	52.646,08	5.053,92	57.700,00	0,00	5.036,52	5.036,52	0,00	5.036,52	0,00
312	Spese per acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine utili per gli uffici del Consiglio, nonché per la manutenzione delle stesse	18.000,00	-4.694,58	13.305,42	11.081,75	2.223,67	13.305,42	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	4.284,00	0,00
313	Spese telefoniche, canoni, acquisti, installazione e manutenzione dei relativi impianti	60.000,00	-9.779,07	50.220,93	41.238,66	8.982,27	50.220,93	0,00	8.446,75	8.446,75	0,00	8.446,75	0,00
314	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto; acquisto carburante, lubrificanti ed accessori vari; assicurazione R.C.A., furto e incendio delle autovetture di proprietà del Consiglio, nonché per premi di assicurazione dei conducenti e dei trasportati	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	26.760,11	2.877,18	29.637,29	362,71	4.530,71	4.530,71	0,00	4.530,71	0,00
315	Spese per l'acquisto di mobili ed arredi, riparazioni e manutenzioni	3.000,00	-2.500,00	500,00	477,00	0,00	477,00	23,00	16.710,00	16.710,00	0,00	16.710,00	0,00
316	Spesa fornitura capi abbigliamento autisti e ausiliari	1.000,00	-555,86	444,14	444,14	0,00	444,14	0,00	1.618,24	1.529,04	0,00	1.529,04	89,20
317	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla III Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA III €	1.415.000,00	-151.538,30	1.263.461,70	1.192.029,07	70.414,17	1.262.443,24	1.018,46	279.632,47	272.031,71	0,00	272.031,71	7.600,76

2

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
CONTO FINANZIARIO 2009 PARTE II - SPESA

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
NUM.	Categoria IV - Somme non attribuibili	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
401	Fondo di riserva per spese impreviste (art. 5, punto 6, del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	87.794,41	-87.794,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Partite di giro varie	0,00	13.185,27	13.185,27	13.185,27	0,00	13.185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA IV €	**87.794,41**	**-74.609,14**	**13.185,27**	**13.185,27**	**0,00**	**13.185,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SPESA

TOTALE PER CATEGORIA	COMPETENZE							RESIDUI				
	Previsione			Impegno								
	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
CAT. I - Spese Generali e di Amministrazione	1.431.500,00	-49.584,42	1.381.915,58	1.155.223,49	226.557,17	1.381.780,66	134,92	319.744,02	317.439,79	2.055,00	319.494,79	249,23
CAT. II - Trattamenti economici di attività	841.800,00	-337.984,03	503.815,97	438.959,44	54.932,02	493.891,46	9.924,51	356.151,43	356.142,31	0,00	356.142,31	9,12
CAT. III - Acquisto di beni e servizi	1.415.000,00	-151.538,30	1.263.461,70	1.192.029,07	70.414,17	1.262.443,24	1.018,46	279.632,47	272.031,71	0,00	272.031,71	7.600,76
CAT. IV - Fondo Riserva	87.794,41	-87.794,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. IV - Partite di giro	0,00	13.185,27	13.185,27	13.185,27	0,00	13.185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE €	**3.776.094,41**	**-613.715,89**	**3.162.378,52**	**2.799.397,27**	**351.903,36**	**3.151.300,63**	**11.077,89**	**955.527,92**	**945.613,81**	**2.055,00**	**947.668,81**	**7.859,11**

3
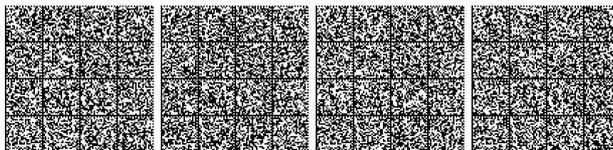
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2009
(art. 23 1° comma del Regolamento di Contabilità)

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			**996.836,38**
Riscossioni	in c/competenza	3.105.059,00	
	entrate eventuali	2.881,23	
	interessi	13.185,27	3.121.125,50
Totale Riscossioni			**4.117.961,88**
Pagamenti	in c/competenza	2.799.397,27	
	in c/residui	945.613,81	
Totale Pagamenti			**3.745.011,08**
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			**372.950,80**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	0,00	
	dell'esercizio	0,00	
Totale residui attivi			**0,00**
Residui passivi	degli esercizi precedenti	2.055,00	
	dell'esercizio	351.903,36	
Totale residui passivi			**353.958,36**
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			**18.992,44**

10A09887
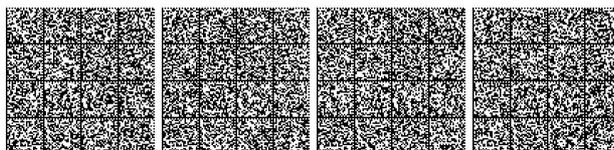
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 agosto 2010

Dollaro USA	1,3221
Yen	113,51
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,714
Corona danese	7,4501
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,82980
Fiorino ungherese	281,81
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7084
Zloty polacco	3,9964
Nuovo leu romeno	4,2410
Corona svedese	9,3650
Franco svizzero	1,3712
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8815
Kuna croata	7,2332
Rublo russo	39,3840
Lira turca	1,9762
Dollaro australiano	1,4509
Real brasiliano	2,3180
Dollaro canadese	1,3543
Yuan cinese	8,9546
Dollaro di Hong Kong	10,2627
Rupia indonesiana	11815,96
Rupia indiana	61,0350
Won sudcoreano	1548,94
Peso messicano	16,6452
Ringgit malese	4,1772
Dollaro neozelandese	1,8030
Peso filippino	59,654
Dollaro di Singapore	1,7861
Baht tailandese	42,529
Rand sudafricano	9,6314

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A10090

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 agosto 2010

Dollaro USA	1,3206
Yen	112,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,735
Corona danese	7,4513
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,82840
Fiorino ungherese	281,89
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7086
Zloty polacco	4,0036
Nuovo leu romeno	4,2562
Corona svedese	9,3843
Franco svizzero	1,3730
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8870
Kuna croata	7,2317
Rublo russo	39,3261
Lira turca	1,9819
Dollaro australiano	1,4464
Real brasiliano	2,3218
Dollaro canadese	1,3508
Yuan cinese	8,9434
Dollaro di Hong Kong	10,2526
Rupia indonesiana	11828,98
Rupia indiana	60,9650
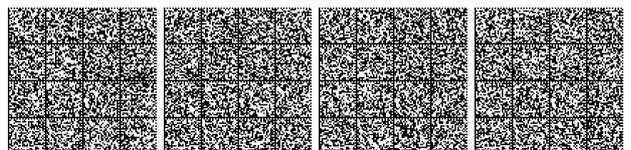
Won sudcoreano	1543,27
Peso messicano	16,6274
Ringgit malese	4,1856
Dollaro neozelandese	1,8025
Peso filippino	59,742
Dollaro di Singapore	1,7860
Baht tailandese	42,455
Rand sudafricano	9,6275

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A10092

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 agosto 2010

Dollaro USA	1,3184
Yen	113,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,750
Corona danese	7,4513
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,82930
Fiorino ungherese	279,68
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7083
Zloty polacco	3,9831
Nuovo leu romeno	4,2538
Corona svedese	9,3823
Franco svizzero	1,3820
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8765
Kuna croata	7,2260
Rublo russo	39,3010
Lira turca	1,9791
Dollaro australiano	1,4429
Real brasiliano	2,3091
Dollaro canadese	1,3358
Yuan cinese	8,9281
Dollaro di Hong Kong	10,2360
Rupia indonesiana	11776,61
Rupia indiana	60,8970
Won sudcoreano	1537,94
Peso messicano	16,4735
Ringgit malese	4,1628
Dollaro neozelandese	1,8149
Peso filippino	59,361
Dollaro di Singapore	1,7829
Baht tailandese	42,314
Rand sudafricano	9,5316

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A10091

Scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in Amministrazione straordinaria della Banca di Cosenza Credito Cooperativo.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 6 maggio 2010, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Cosenza Credito Cooperativo, con sede in Cosenza (CS), e ha sottoposto la stessa a procedura di Amministrazione Straordinaria ai sensi dell'articolo 70 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

10A09809

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N° 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Siciliana per conto dei proponenti, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Fontanarossa di Cerda»;

Visto il parere favorevole della regione Siciliana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 6 e 7 luglio 2010 parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, la proposta del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Fontanarossa di Cerda», secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche

agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica tipica «Fontanarossa di Cerda»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L' indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nella tipologia frizzante;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni sottoelencati: Inzolia, Catarratto, Trebbiano, Chardonnay, Nero d'Avola, Perricone, Nerello Mascalese, Cabernet Sauvignon.

L'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ansonica o Inzolia, Chardonnay, Cabernet Sauvignon e Nero d'Avola, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti, nell'ambito aziendale, per almeno 1'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana, fino ad un massimo del 15% .

Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 è consentito secondo la normativa vigente il riferimento al nome di due dei vitigni di cui al comma precedente.

I vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Cerda in provincia di Palermo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini,a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 17 (limite già comprensivo dell' aumento di cui al D.m. 2/8/96) per tutte le tipologie.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 10,5% per i bianchi;
- 10,5% per i rosati;
- 11 % per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art.3

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore a1l' 80% per tutti i tipi di vini bianchi, all'80% per tutti i tipi di vini rossi e al 70% per i vini rosati.

Art. 6.

I vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- bianco: 10,5%;
- rosso: 11,5%;
- rosato: 10,5%.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «oscelto», «selezionato», «superiore» e similari.

L'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

10A09801

Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Salina».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata la domanda presentata dalla Regione Siciliana per conto dei proponenti, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Salina»;

Visto il parere favorevole della Regione Siciliana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 6 e 7 luglio 2010 parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Salina», secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini , via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica tipica "SALINA"

Articolo 1

L:indicazione geografica tipica "Salina" , accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alla condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2

L' indicazione geografica tipica "Salina" è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini a indicazione geografica tipica "Salina", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Messina a bacca di colore corrispondente, iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M.29 maggio2010.

L'indicazione geografica tipica "Salina" con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Messina è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale , per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Messina fino a un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica "Salina" è consentito secondo la normativa vigente il riferimento al nome di due dei vitigni.

I vini a indicazione geografica tipica "Salina" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Articolo 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti è dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Salina" comprende l'intero territorio amministrativo delle Isole Eolie in provincia di Messina.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
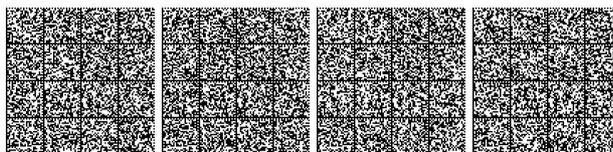
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica "Salina" con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 16**,** limite già comprensivo dell' aumento di cui al D.m. 2/8/96, per tutte le tipologie.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Salina", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% voI.

Articolo 5

La zona di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Salina" comprende l'intero territorio della zona di produzione delle uve di cui all'art.3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che dette operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della Regione Siciliana.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all' 80% per tutti i tipi di vino.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Salina" è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.

Articolo 6

I vini a indicazione geografica tipica "Salina" anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto ti.toli alcolometrici volumici totali minimi:

bianco: 10,5%;

rosso: 10,5%;

rosato: 10,5%.

Articolo 7

All'indicazione geografica tipica "Salina" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto" , "selezionato", "superiore" e similari.

L'indicazione geografica tipica "Salina" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

10A09802
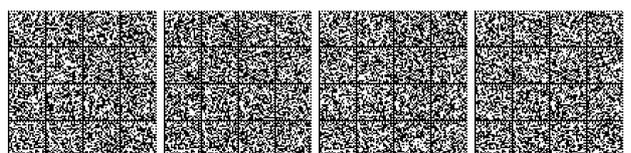
BANCA D'ITALIA

Nomina dei Componenti del Comitato di sorveglianza della Banca di Cosenza Credito Cooperativo, in Cosenza

La Banca d'Italia, con provvedimento dell'11 maggio 2010, ha nominato i sigg. dott. Gianni Elia e Silvio Tirdi Commissari straordinari e i sigg. avv. Leonardo Patroni Griffi, dott. Domenico Posca, dott. Antonio Vellella Componenti del Comitato di sorveglianza della Banca di Cosenza Credito Cooperativo, con sede in Cosenza (CS), posta in Amministrazione Straordinaria con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 maggio 2010.

Nella riunione del 14 maggio 2010, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il dott. Antonio Vellella è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

10A09810

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Locabiotal»

Estratto determinazione V&A/PC IP n. 429 del 20 luglio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale LOCABIOTAL inhalation solution 1% w/v dalla Grecia, con numero di autorizzazione 18593/95/30-09-1996, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Link Pharm S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in viale Parioli n. 63 - 00194 Roma.

Confezione: «Locabiotal» spray flacone 15 ml (50 mg/5 *ml)*.

Codice IP: 039705013 (in base 10) 15VQFP (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per via orale e nasale.

Composizione : ogni flacone da 15 ml contiene:

principio attivo: fusafungina 50 mg;

eccipienti: composizione aromatica 14869; etanolo; saccarina; miristato d'isopropile q.b.

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale antibatterico ed antinfiammatorio delle patologie delle vie respiratorie superiori : sinusiti, riniti, rinofaringiti, angine, laringiti,tracheiti.

Confezionamento secondario.

È autorizzato confezionamento secondario presso l'officina Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l. via E. Bazzano n. 14 - 16019 Ronco Scrivia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «Locabiotal» spray flacone 15 ml (50 mg/5 *ml)*.

Codice IP: 039705013.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «Locabiotal» spray flacone 15 ml (50 mg/5 *ml)*.

Codice IP: 039705013.

RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09807

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Nasonex»

Estratto determinazione V&A/PC IP n. 430 del 20 luglio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NASONEX Nasal Spray suspension 0,05% w/w dalla Grecia con numero di autorizzazione 13824/97/06-04-1998 (first *MA)* e 49981/12 ottobre 2007, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Link Pharm S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Parioli 63 - 00194 Roma;

Confezione:

Nasonex Spray Nasale 0,05% 140 erogazione 50 mcg/spruzzo, codice AIC: 039707017 (in base 10) 15VSD9 (in base 32);

Forma Farmaceutica: spray nasale, sospensione

Composizione: ogni erogazione dosata contiene

Principio attivo: Mometasone Furoato monoidrato 50 mcg;

Eccipienti: cellulosa dispersibile, glicerolo, sodio citrato diidrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, acqua depurata;

Indicazioni terapeutiche: Nasonex spray nasale è indicato nel trattamento dei sintomi della rinite allergica stagionale o perenne negli adulti e nei ragazzi di almeno 12 anni di età.

Nasonex spray nasale è indicato anche nel trattamento dei sintomi della rinite allergica stagionale o perenne nei bambini di età compresa tra 6 e 11 anni.

In pazienti con anamnesi positiva per sintomi di rinite allergica stagionale di entità da moderata a grave, il trattamento profilattico con Nasonex spray nasale può essere iniziato fino a quattro settimane prima dell'inizio previsto della stagione dei pollini.

Nasonex spray nasale è indicato per il trattamento dei polipi nasali in pazienti adulti a partire dai 18 anni di età.

Confezionamento secondario

È autorizzato confezionamento secondario presso l'officina Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l. via E. Bazzano 14 – 16019 Ronco Scrivia (Genova),

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

Nasonex Spray Nasale 0,05% 140 erogazione 50 mcg/spruzzo, codice AIC: 039707017 - Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

Nasonex Spray Nasale 0,05% 140 erogazione 50 mcg/spruzzo, codice AIC: 039707017 - RR – medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09727

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Guttalax»

Estratto determinazione V&A/PC IP n. 431 del 20 luglio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale GUTTALAX oral drops solution 7,5 mg/ml flac. 15 ml dalla Grecia con numero di autorizzazione 26857/29/05/2003 con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Link Pharm S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Parioli 63 - 00194 Roma;

Confezione:

Guttalax «7,5mg/ml gocce soluzione orale» Flacone 15 ml, codice AIC: 039709011 (in base 10) 15VUBM (in base 32);

Forma Farmaceutica: soluzione orale

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo: Sodio Picosolfato 7,50 mg;

Eccipienti: Metile-para-idrossibenzoato, sorbitolo soluzione al 70%, acqua depurata;

Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Confezionamento secondario

È autorizzato confezionamento secondario presso l'officina Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l. via E. Bazzano 14 – 16019 Ronco Scrivia (Genova),

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

Guttalax «7,5mg/ml gocce soluzione orale» Flacone 15 ml, codice AIC: 039709011;

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

Guttalax «7,5mg/ml gocce soluzione orale» Flacone 15 ml, codice AIC: 039709011 – OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09726

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Venoruton»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 432 del 20 luglio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale VENORUTON capsule hard 300mg/cap 20 cap. dalla Grecia con numero di autorizzazione 32536/17 settembre 2002, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Link Pharm S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Parioli 63 - 00194 Roma;

Confezione:

Venoruton «300 mg capsule rigide» 20 capsule, codice AIC: 039711015 (in base 10) 15VW97 (in base 32);

Forma Farmaceutica: capsule rigide;

Composizione: ogni capsula contiene:

Principio attivo: Oxerutina 300 mg;

Eccipienti: macrogol 6000, ossido di ferro (giallo) E172, diossido di titanio E171, gelatina.

Indicazioni terapeutiche: Venoruton è indicato nel trattamento dei sintomi attribuibili a insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato confezionamento secondario presso l'officina Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l. via E. Bazzano 14 – 16019 Ronco Scrivia (Genova),

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

Venoruton «300 mg capsule rigide» 20 capsule, codice AIC: 039711015;

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

Venoruton «300 mg capsule rigide» 20 capsule, codice AIC: 039711015 - OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09725

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Monuril»

Estratto determinazione V&A/PC IP n. 433 del 20 luglio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MONURIL 3g granules 2 saquetas dal Portogallo con numero di autorizzazione 2261881, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa 160 – 21017 Samarate (Varese);

Confezione:

Monuril «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine, codice AIC: 039590017 (in base 10) 15S641 (in base 32);

Forma Farmaceutica: granulato per soluzione orale

Una busta contiene:

principio attivo: Fosfomicina trometamolo.

eccipienti: saccarina, saccarosio, aroma arancio, aroma mandarino;

Indicazioni terapeutiche:

Cistite batterica acuta, episodi acuti di cistiti batteriche recidivanti, sindrome uretro-vescicale acuta batterica, uretrite batterica aspecifica.

Batteriuria significativa asintomatica (gravidanza).

Infezioni urinarie post-operatorie.

Profilassi delle infezioni del tratto urinario negli interventi chirurgici e nelle manovre diagnostiche transuretrali.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officine Falorni s.r.l. via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.A. via Amendola 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

Monuril «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine, codice AIC: 039590017;

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,93 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 13,08 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

Monuril «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine, codice AIC: 039590017;

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09724

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gyno Canesten»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1561 del 21 luglio 2010

Medicinale: GYNO CANESTEN.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130 - 20156 Milano - Italia.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.4 e 6.6 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025833029 - «100 mg compresse vaginali» 12 compresse vaginali;

A.I.C. n. 025833068 - «2% crema vaginale» 1 tubo da 30 g.
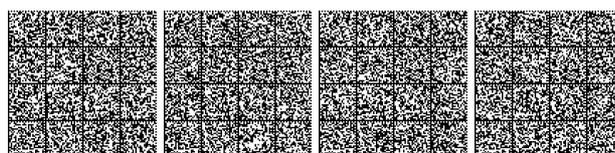
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09951

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Imigran»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1563 del 21 luglio 2010

Medicinale: IMIGRAN.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a. (codice fiscale 00212840235) con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37135 Verona - Italia.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027975059 - «100 mg compresse rivestite con film» 4 compresse;

A.I.C. n. 027975061 - «6 mg/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite da 0,5 ml con autoiniettore penkit;

A.I.C. n. 027975073 - «50 mg compresse rivestite con film» 4 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09952

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Campto»

Estratto provvedimento V&A.PC/II/ 484 del 12/07/2010

Specialità medicinale: Campto.

Confezioni:

032949012/M - «20 Mg/Ml Concentrato Per Soluzione Per Infusione» 1 Flaconcino;

032949024/M - «20 Mg/Ml Concentrato Per Soluzione Per Infusione» 1 Flaconcino;

032949036/M - «20 Mg/Ml Concentrato Per Soluzione Per Infusione» 5 Flaconcini;

032949048/M - «20 Mg/Ml Concentrato Per Soluzione Per Infusione» 1 Flaconcino In Pp Da 2 Ml;

032949051/M - «20 Mg/Ml Concentrato Per Soluzione Per Infusione» 1 Flaconcino In Pp Da 5 Ml;

032949063/M - «20 Mg/Ml Concentrato Per Soluzione Per Infusione» 1 Flaconcino In Pp Da 15 Ml.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0108/002/II/028 FR/H/0108/002/II/037.

Tipo di Modifica: Modifica stampati.

Modifica Apportata: Modifica indicazioni terapeutiche: CAMPTO in combinazione con 5-fluorouracile, acido folinico e bevacizumab è indicato per il trattamento di prima linea dei pazienti con carcinoma metastatico del colon o del retto. CAMPTO in combinazione con cetuximab è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma metastatico del colon-retto con espressione del recettore per l'epidermal growth factor (EGFR),KRAS wild-type, che non sono stati trattati precedentemente per la malattia metastatica o dopo fallimento di terapia citotossica contenente irinotecan (vedere paragrafo 5.1).

CAMPTO in combinazione con capecitabina, con o senza bevacizumab, è indicato per il trattamento di prima linea dei pazienti con carcinoma metastatico del colon-retto.

Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni: 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.8, 5.1 e relative modifiche del Foglio Illustrativo.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio Illustrativo dovranno altresì essere apportate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09953

Comunicato relativo all'estratto della determinazione V&A.N/V n. 1435 del 1° luglio 2010 recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Normacol».

Avviso di rettifica concernente: Estratto determinazione V&A.N/V N. 1435 del 1° luglio 2010 relativo al medicinale «NORMACOL» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 166 del 19/07/2010.

Ove è scritto:

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.8 del RCP e corrispondente Paragrafo del Foglio illustrativo)

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC N. 033728027 - «6,20 G GRANULI» 30 BUSTINE DA 10 G.

Leggasi:

È autorizzata la modifica degli stampati

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC N. 033728027 - «6,20 g GRANULATO» 30 BUSTINE DA 10 g.

10A09954

Comunicato relativo all'estratto della determinazione V&A.N/V n. 1422 del 1° luglio 2010 recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Femipres».

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1422 del 1° luglio 2010

Avviso di rettifica concernente: «Estratto determinazione V&A.N/V n. 1422 del 1° luglio 2010 relativo al medicinale «FEMIPRES» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 166 del 19 luglio 2010

Ove è scritto:

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.4 e 4.9 del RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo);

Leggasi:

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.4, 4.5 e 4.9 del RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo).

10A09955

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Semerial»

Con la determinazione n. aRM - 42/2010-1447 del 26 luglio 2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Mediolanum Farmaceutici S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: SEMERIAL:

confezione 036520017;

descrizione: «100 mg capsule rigide» 50 capsule.

Farmaco: SEMERIAL:

confezione 036520029;

descrizione: «300 mg capsule rigide» 50 capsule.

Farmaco: SEMERIAL:

confezione 036520031;

descrizione: «400 mg capsule rigide» 30 capsule.

10A09949

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Adiugrip»

Con la determinazione n. aRM - 47/2010-5532 del 27 luglio 2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sanofi Pasteur M.S.D. S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: ADIUGRIP:

confezione 034399016;

descrizione: «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago;

confezione 034399028;

descrizione: «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago;

confezione 034399030;

descrizione: «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa senza ago preriempita da 0,5 ml;

confezione 034399042;

descrizione: «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe senza ago preriempite da 0,5 ml.

10A09950

Comunicato di rettifica relativo all'estratto determinazione V&A/PC IP n. 427 del 20 luglio 2010, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Nurofenpro».

Estratto determinazione V&A/PC IP n. 427 del 20 luglio 2010

Alla determinazione AIP/UPC n. 374 del 28 aprile 2010 e al relativo estratto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 2010, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale: NUROFENPRO 20 mg/ml enfant set nourissons san sucre, suspension buvable édulcorée au maltitol liquide et à la saccarine sodique dalla Francia - Importatore programmi sanitari integrati s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano, sono apportate le seguenti modifiche:

ove è scritto:

«Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE "BAMBINI 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia" flacone da 150 ml con siringa per somministrazione orale

Codice AIC: 039324013; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.»,

leggasi:

«Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE "BAMBINI 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia" flacone da 150 ml con siringa per somministrazione orale.

Codice AIC: 039324013; SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.».

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A09808

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 23 del 13 luglio 2010 del Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza determinatasi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca. (Ordinanza P.C.M. n. 3800 del 6 agosto 2009).

Il presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 e prorogato fino al 31 dicembre 2010 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009 per la grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 23 del 13 luglio 2010 ha disposto ulteriori interventi finanziari a beneficio delle attività produttive danneggiate;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul bollettino ufficiale della regione Toscana n. 32 del 21 luglio 2010 - parte prima.

10A09805

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-188) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
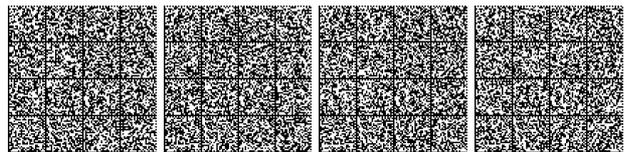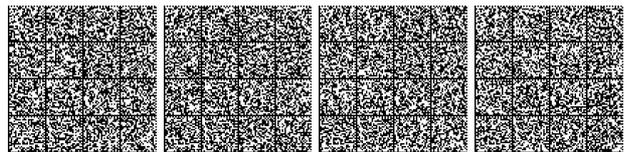
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00